

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

84° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente **VIGLIANESI**

indi del Vice Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » **(812-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE Pag. 1290, 1291
DE LUCA, f.f. relatore alla Commissione . 1290
MARANGONI 1291
PANDOLFI, sottosegretario di Stato per le finanze 1291

Discussione e approvazione:

« Vendita al Comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato " Borgo Santa Maria " dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove » **(1051-B)** (*D'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri*) (Ap-

provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1289, 1290
DE LUCA, relatore alla Commissione . . . 1290

Discussione congiunta:

« Integrazione del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 » **(1533)** (*D'iniziativa dei senatori Mancini ed altri*);

« Modifica di alcune norme in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane » **(1825)** (*D'iniziativa dei senatori Basadonna e altri*);

« Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato » **(2077)** (*D'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri*);

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituiti presso la cassa medesima » **(2194)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

6ª COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2194, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1533 e 2077; rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1825:

PRESIDENTE	Pag. 1274, 1275, 1277 e <i>passim</i>
BERGAMASCO	1280
FARABEGOLI	1280, 1281
MANCINI	1277, 1278, 1283
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro	1285, 1287
PATRINI	1278, 1280
PAZIENZA	1278, 1289
RICCI	1285
TAMBRONI ARMAROLI, relatore alla Commissione	1274, 1276, 1283 e <i>passim</i>

Discussione e approvazione:

« Approvazione delle Convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al Demanio dello Stato, di un immobile » (2148):

PRESIDENTE	1292, 1293, 1294 e <i>passim</i>
BORSARI	1293, 1294
MARANGONI	1294
PANDOLFI, sottosegretario di Stato per le finanze	1294
PATRINI, relatore alla Commissione	1292, 1293, 1294

Discussione e approvazione:

« Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie » (2186) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1266, 1268, 1289 e <i>passim</i>
BERGAMASCO	1268, 1269, 1271 e <i>passim</i>
DE FALCO	1268
DE LUCA	1273
DE PONTI, relatore alla Commissione	1266, 1268, 1271
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro	1269, 1271
PAZIENZA	1273
POERIO	1272
TAMBRONI ARMAROLI	1273

Rinvio della discussione:

« Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 » (2199) (D'iniziativa dei deputati Molè ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1304
----------------------	------

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

PATRINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidenza del Presidente VIGLIANESI**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie » (2186) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Ponti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE PONTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, sono a tutti noti i motivi che nel dicembre del 1961 hanno indotto il Parlamento ad emanare la legge n. 1470, recante « Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale ». Tale legge dava all'Istituto mobiliare italiano, entro il limite dei fondi in essa previsti, la facoltà di effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non avevano la possibilità di ottenerlo con fondi propri o dall'IMI o da altri

istituti. Detta legge è stata quindi integrata e rifinanziata secondo i bisogni che si sono venuti via via manifestando. Si è giunti così all'attuale disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio, che prevede una ulteriore integrazione di 30 miliardi di lire dei fondi di cui alla predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

Il disegno di legge, quindi, nella sostanza si limita a proporre un semplice rifinanziamento senza mettere in discussione né i principi né la finalità della più volte citata legge n. 1470 ed il relatore pertanto — a parte il ben noto discorso di carattere generale sull'opportunità che il Governo e il Parlamento pervengano nel più breve tempo possibile, secondo quanto è raccomandato da tutte le parti politiche e sociali, all'elaborazione di un testo unico che coordini fra di esse tutte le diverse linee di finanziamento agevolato o comunque articolato in modo da avere un quadro il più possibile omogeneo (elaborazione peraltro che incontra, evidentemente, notevoli difficoltà a realizzarsi nonostante la buona volontà dichiarata da tutte le parti) non può che convenire sulla necessità di aumentare il fondo in questione ed invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, limitandosi a fare qualche considerazione di carattere generale e chiedendo alla cortesia dell'onorevole rappresentante del Governo di colmare le eventuali lacune della sua esposizione, dovute alle non sufficienti informazioni raccolte a causa della ristrettezza del tempo a disposizione, che potrebbero indurlo a dare un giudizio inesatto e non corretto.

Mi riferisco in particolare all'articolo 3, che al primo comma recita: « All'onere di lire 30 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il rinvio netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1975 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito ». Ora,

io capisco che si vogliono tenere aperti tutti i canali possibili, facendo in modo che il Ministro del tesoro possa reperire i fondi necessari là dove questo sia possibile, ma la domanda, forse ingenua, però non del tutto impertinente, che vorrei fare è la seguente: dove possiamo noi, come Stato, reperire dei fondi? Avendo stabilito che questo fondo di dotazione non viene costituito tramite le entrate proprie dell'Erario e, quindi, tramite le imposte e le tasse, il cui ricavo evidentemente non dà capienza anche per questo fine ed è bene pertanto che sia riservato al soddisfacimento di altri bisogni, noi ricorriamo all'altro modo di raccogliere fondi che è quello di reperirli, come è detto nel testo in esame, usando una forma molto elaborata, « con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare... »; io avrei detto semplicemente « con il ricorso al mercato finanziario ». Il ricorso al mercato finanziario consente allo Stato di andare direttamente a quell'unico pozzo di pescaggio, per così dire, che è costituito dal risparmio nazionale ed è evidente che il comportamento di un padre di famiglia o di un'azienda in questi casi è del tutto diverso, muovendosi in un ambito molto più limitato, del comportamento dello Stato.

Capisco invece che noi si consenta di assumere mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine: al limite, anzi, si potrebbe arrivare ad assumere un mutuo con l'IMI per somministrare poi allo stesso IMI i 30 miliardi previsti, poichè anche l'IMI è un istituto abilitato a concedere il credito a medio e a lungo termine.

In definitiva, mi sto chiedendo: se i canali per raccogliere il denaro da parte dello Stato sono ovviamente quelli del ricorso al mercato finanziario — nè può essere diversamente — quanto potranno rispondere i Consorzi di credito o gli altri istituti in un momento nel quale non sembra esserci sempre un grosso affioramento di liquidità, soprattutto trattandosi di istituti che istituzionalmente non sono destinati a raccogliere la liquidità per non utilizzarla? Non ci troviamo infatti di fronte a delle banche, ma ad istituti che debbono emettere delle obbligazioni a

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

fronte delle necessità che hanno alla porta. Io mi auguro pertanto che il Ministro del tesoro reperisca comunque i finanziamenti necessari come previsto: mi sarebbe sembrato però molto più normale e logico attenersi alla tradizione ed emettere direttamente noi, in quanto Stato, o dei buoni del Tesoro o delle obbligazioni o quelli che, con una brillante trovata di parole, nel testo in esame sono stati chiamati « certificati speciali di credito », che non sono poi di gran lunga diversi dagli strumenti che conosciamo già tradizionalmente.

E prevista poi tutta una serie di regolamentazioni, per così dire, abbastanza minute per quanto riguarda il comportamento che deve tenere il Ministro del tesoro nella scelta dell'uno o dell'altro sistema. È chiaramente detto, ad esempio, che « per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 »: e questo indubbiamente — se mi è consentita l'espressione — è molto divertente. Non vedo infatti come il Ministro del tesoro potrebbe emettere dei buoni del tesoro a 9 anni non osservando la legge predetta.

In altri termini, sono del parere — per essere chiari — che l'articolo 3 avrebbe potuto essere molto, molto più breve. Non dico, per carità, che si tratti di un problema, per così dire, di immaginazione legislativa; dico soltanto che, pur essendo d'accordo nella sostanza, non ne condivido la forma che, francamente, avrebbe potuto essere molto più snella.

Ad ogni modo, i 30 miliardi previsti del disegno di legge in esame, almeno in base ai dati in mio possesso, possono ritenersi certamente congrui: essi — ripeto — saranno amministrati, come per il passato, dall'Istituto mobiliare italiano, che peraltro, fra gli istituti di diritto pubblico e a prevalente, anzi a totale partecipazione statale a noi noti, è senz'altro un istituto serio, che lavora e che ha sempre dato soddisfazione per il suo impegno.

In conclusione, quindi, a parte le considerazioni fatte in ordine all'articolo 3, che non sono certo tali da non consigliarne l'approvazione ma sono tali solo da sollecitare una

spiegazione più esatta di quella che io sono riuscito a dare, non posso che rinnovare l'invito alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R G A M A S C O . Vorrei conoscere l'ammontare del fondo previsto dalla legge n. 1470 del 1961.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione*. In particolare non lo ricordo: saprò dirglielo in seguito perchè ho bisogno di controllarlo. Forse sarà più informato in proposito l'onorevole Sottosegretario di Stato.

D E F A L C O . Il Gruppo comunista è contrario al disegno di legge in esame, ed è contrario evidentemente non al credito a favore delle piccole e medie imprese industriali, ma al disegno di legge così come predisposto dal Governo, in quanto ne rileva appunto l'insufficienza. Esso inoltre — come pure altri provvedimenti concernenti la stessa materia (ad esempio, i nn. 623, 684 e 1101) — lascia in azione strumenti vecchi ed in alcuni casi consunti, senza riordinare e rinnovare l'attuale meccanismo degli incentivi in questo settore.

Ricordo alla Commissione che c'erano, fino a qualche mese fa, ben 12.000 richieste pendenti di finanziamento agevolato. Non ho notizie precise e recenti al riguardo, per cui non saprei dirvi se questo numero sia aumentato e, se sì, in che misura. Molte di tali richieste sono ferme in istruttoria e si verificano, quindi, ritardi ed insufficienze.

Entrando più specificatamente nel merito dell'argomento, rilevo che determinate imprese — come ad esempio le cooperative — le quali aspirano per la loro funzione soprattutto sociale ad essere aiutate dallo Stato, si trovano in difficoltà maggiori, o almeno uguali, rispetto alle altre imprese private.

Il nostro parere contrario al disegno di legge in esame è motivato anche dal fatto che il credito concesso alle piccole industrie, alle piccole imprese, così come ipotizzato e

previsto, fa temere di poter essere utilizzato per manovre clientelari, cosa che non è assolutamente nuova per le nostre scene.

Rivendichiamo, pertanto, la presa in considerazione di altre proposte e, nel contempo, lamentiamo che venga ad esempio ignorata dal Governo la proposta di creazione del fondo di rotazione per il credito e gli investimenti, sempre riferendomi alle cooperative in particolare.

Vanno altresì attentamente considerati i risultati pratici derivanti dal recente varo del fondo di garanzia per le imprese che non siano in grado di offrire alle banche le garanzie patrimoniali richieste.

Si tratta di una questione che ritorna sempre a galla ogni qualvolta si presentino proposte di legge che estendono, sia pure limitatamente alle sole piccole industrie, i finanziamenti, agevolati o non, alle varie categorie.

Abbiamo già rilevato in altre occasioni — come in sede di dibattiti in materia agricola — che tutte le proposte di finanziamento o, al limite, di quello che si vuole concedere alle varie categorie imprenditoriali, urtano sempre contro lo scoglio costituito dalla richiesta di garanzia patrimoniale, che praticamente annulla l'efficacia ed il valore dei provvedimenti che vengono presentati; da questa premessa si degenera — come accennavo prima — nel clientelismo, poichè dipende sempre da una valutazione soggettiva il dover stabilire, da parte degli istituti che debbono erogare il credito agevolato, quale sia il grado di garanzia patrimoniale offerto dalle imprese richiedenti.

Per questi motivi, pratici e di sostanza, che rileviamo dal disegno di legge, esprimo per il momento il voto contrario della mia parte politica. Tale giudizio però non riguarda la forma del credito agevolato in quanto tale, su cui concordiamo e di cui, anzi, auspichiamo il potenziamento nei modi ai quali ho avuto la possibilità di accennare.

B E R G A M A S C O. Vorrei osservare — come del resto ha già sottolineato il relatore De Ponti — che non emerge chiaramente, dalla formulazione del provvedimento, la ragione per cui ci si debba indebitare con un istituto di credito per sovvenzionarne un al-

tro che potrebbe emettere esso stesso le obbligazioni.

Mi sembra questa una complicazione inutile, per cui vorrei sapere per quale motivo si sia data una tale strutturazione al provvedimento.

Il mio rilievo si limita soltanto a questo aspetto specifico, in quanto sulla questione di fondo del disegno di legge siamo senz'altro d'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A Z Z A R R I N O, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non mi sembra che ci siano da esprimere osservazioni di fondo sul provvedimento, tranne quella a cui accennava il senatore Bergamasco in merito all'articolato.

Il disegno di legge in discussione si riallaccia ad una vecchia polemica, nota a tutti, che riguarda le aspirazioni di molti di veder unificati in un testo unico tutti i provvedimenti relativi agli incentivi, al fine di evitare una proliferazione di leggi per i diversi settori.

Devo dire in proposito che è in atto una modifica riguardante gli incentivi e speriamo che in sede di esame si possano semplificare i vari procedimenti. Vorrei ammonire che non dobbiamo, con la ricerca del meglio o di quello che ci può sembrare il meglio, annullare i benefici di leggi che invece hanno svolto e svolgono un ruolo importante al sostegno della produzione economica del paese. Ciò in quanto, data la formazione e la struttura del nostro sistema produttivo, è qualche volta assurdo pensare che tutto si possa ridurre alla formulazione di una sola legge o di un solo articolato estremamente semplice che possa servire per tutti i casi.

Stiamo in questa sede esaminando un campo amplissimo e vastissimo del nostro settore produttivo e le varie leggi servono di volta in volta a correggere alcune storture, ad incentivare, a seguire e ad adeguarsi alla dinamica congiunturale.

La legge n. 1470 è una delle tipiche leggi di questo settore, tanto è vero che proprio

nel suo titolo si specifica che essa provvede ai finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali che si trovano in difficoltà economiche e finanziarie.

Certo, da un po' di tempo a questa parte si può anche osservare, con scarsa ironia ed adeguato riferimento alla realtà, che il fatto sta diventando endemico.

Un provvedimento, però, che si proponga di intervenire in un settore ed in un momento particolare a favore delle piccole e medie imprese, non può che essere congegnato in maniera tale da servire in quella determinata situazione e per quelle aziende. Ed in questo concetto stesso sta la necessità di successive variazioni. Quindi i rifinanziamenti, i riesami, appartengono proprio all'ordine naturale di leggi come la numero 1470, che si è senz'altro dimostrata di grande utilità. L'esigenza di un rifinanziamento si pone, perchè purtroppo l'avversa congiuntura ha accresciuto il numero di aziende che ricorrono alle provvidenze di questa particolare legge per riconvertirsi e riprendere le loro attività.

Il senatore De Falco lamenta il fatto che ci siano migliaia di pratiche in attesa della definizione delle procedure, che sono piuttosto complicate. Ma io, che ho partecipato spessissimo — sia quando ero al Ministero dell'industria, sia ora che sono al Ministero del tesoro — ai comitati previsti dalla legge numero 1470, sono in grado di dire che le procedure possono anche apparire complicate, ma in realtà sono articolate in maniera tale da garantire che l'erogazione avvenga nei confronti di soggetti aventi chiaramente diritto ad essa e dai quali si possa avere la garanzia di possibile rientro. Sarebbe altrimenti troppo facile far cadere una pioggia di danaro indifferentemente su qualunque persona ne avanzasse richiesta.

Le procedure sono quelle prospettate in generale dal nostro sistema bancario; le garanzie, le possibilità di rientro sono ovvie e normali. Gli istituti di credito ai quali i singoli industriali rivolgono domanda, elaborano una loro istruttoria. Questa viene trasmessa al comitato di cui parlavo prima ed agli uffici del Ministero dell'industria che riassume le richieste e ne dà comunicazione ai comitati a cui partecipano i rappresentanti

dei sindacati, dei Ministeri e delle Regioni. Le Regioni interessate, di volta in volta esaminano le varie richieste e, compatibilmente con quelli che sono gli indirizzi della politica economica del momento, le approvano o meno.

Capisco che si potrebbe cercare di far meglio e, pertanto, siamo pronti ad accettare qualsiasi suggerimento e consiglio in materia, in quanto non ho la presunzione di dire che tutto procede benissimo. Mi pare però che non si possa esprimere un giudizio sommario di non rispondenza del provvedimento alle esigenze del momento.

Non capisco inoltre, al di là delle affermazioni di principio che rispetto, cosa significhi votare contro il rifinanziamento di una legge alla quale si sa che stanno ricorrendo decine e decine di aziende a cui si dovrebbe rispondere no se, per caso, il parere espresso dal senatore De Falco, a nome del Gruppo comunista, dovesse diventare il parere della Commissione.

Ci troveremmo così nell'impossibilità di provvedere, sia con questa legge, sia con un'altra che non c'è, alle richieste che le aziende ci rivolgono.

Peraltro, rispetto la coerente affermazione di principio espressa dal senatore De Falco e sostengo nel contempo l'assoluta necessità che la legge venga approvata affinché possa svolgere la sua positiva funzione in attesa del meglio che speriamo, anche con la collaborazione del Parlamento, si potrà realizzare.

Ringrazio inoltre il relatore per la richiesta di voto favorevole che ha espresso e devo dire che comprendo benissimo la sua osservazione in merito all'articolato — in particolare all'articolo 3 — che è stata ripresa anche dal senatore Bergamasco.

A parte ciò, la sostanza è quella che il relatore De Ponti ha illustrato e cioè che dobbiamo decidere di approvare il finanziamento della legge con fondi propri di bilancio poichè, in caso contrario, si deve far ricorso al mercato finanziario che, particolarmente in questo momento, non offre certezza di disponibilità.

Si è quindi ritenuto opportuno lasciare aperti tutti i canali, al fine di avere la possibilità di ricorrere a quello che, in un determi-

6ª COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

nato momento, potrà essere più accessibile.

Pertanto esprimo anch'io il mio augurio rivolto al Ministero affinché, con l'approvazione del provvedimento, possa attuare le provvidenze in esso previste, trattandosi di somme per le quali non dovrebbero sussistere difficoltà di erogazione.

Circa la stesura eccessivamente ampia dell'articolo 3, noto che ci sono alcune ripetizioni, alcuni richiami che si potrebbero evitare, ma nel complesso non credo che ci siano inesattezze.

D E P O N T I, *relatore alla Commissione*. Non è parso neanche a me di rilevare imprecisioni.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A volte le nostre leggi hanno effettivamente questo carattere un po' troppo elaborato e discorsivo ma siccome non mi pare che ci siano nella formulazione del testo insufficienze o cose non corrette, credo si possa lasciare così com'è, con qualche commento non troppo benevolo sulla forma.

Vorrei infine chiedere al senatore Bergamasco di ripetere la sua domanda che non ho ben capito.

B E R G A M A S C O. Dicevo che non vedo la ragione per cui si dovrebbe ricorrere all'Istituto di credito per le opere pubbliche, quando l'IMI stesso può emettere obbligazioni.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non so quale sia la situazione dell'IMI in questo momento in merito al problema che stiamo esaminando.

D E P O N T I, *relatore alla Commissione*. Non credo che la situazione dell'IMI sia molto florida, anzi direi che è piuttosto tirata.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo supporre che ci sia stata un'intesa, probabilmente, tra l'IMI e consorzi di credito.

D E P O N T I, *relatore alla Commissione*. Raccomando alla Commissione di voler approvare il disegno di legge nell'attuale formulazione, anche se forse in prima lettura qualche rimaneggiamento sarebbe stato opportuno.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e con le modalità e condizioni della legge predetta e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

Le modalità di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse a cui saranno accordati i finanziamenti sono stabiliti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le somme che saranno versate all'Istituto mobiliare italiano in conto capitale ed in conto interessi a rimborso dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e modificazioni, affluiranno al bilancio dello Stato. Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma precedente saranno riassegnate all'Istituto mobiliare italiano per essere destinate alla concessione di finanziamenti a termini della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e modificazioni.

In dipendenza delle norme di cui ai precedenti commi saranno apportate le occorrenti modifiche alla convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Istituto mobiliare italiano, di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

La relazione trimestrale che l'Istituto mobiliare italiano presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, è trasmessa anche al Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 30 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1975 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del Ministero del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'emissione e

frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1975 le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P O E R I O . Dalle affermazioni fatte testè dal Sottosegretario, sembrerebbe che, se il disegno di legge non dovesse passare, la

responsabilità sarebbe del Gruppo parlamentare comunista. Noi respingiamo fermamente quest'affermazione, che non ha alcun senso. Su questo provvedimento abbiamo detto ciò che dovevamo, facendo proposte ed avanzando suggerimenti sul modo di trovare i mezzi per intervenire nei confronti della piccola e media impresa. Il testo non è stato ritoccato e non può offrire garanzie per il reperimento sul mercato finanziario dei relativi fondi, vista anche la genericità della formulazione dell'articolo 3.

Dinanzi a tali dichiarazioni il nostro atteggiamento non può essere di accreditare una posizione simile, priva di un fondamento economico vero e reale che possa veramente servir a dare vita ad interventi seri. Proprio in considerazione, quindi, del ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese industriali nella nostra economia, il Gruppo comunista sollecita misure ben altrimenti incisive ed organiche, ribadendo il proprio voto contrario al presente disegno di legge.

D E L U C A . Esprimo il voto favorevole non solo mio personale ma anche della Democrazia cristiana. Sappiamo che questo disegno di legge è, evidentemente, parziale, ma riteniamo che abbia la sua importanza. Siamo convinti che la legge n. 1470 ha assolto ad un compito essenziale nei confronti della media e piccola impresa. L'attuale è uno di quei disegni di legge che vanno incontro alle imprese che hanno difficoltà finanziarie ed economiche. Il suo unico neo è la limitatezza del finanziamento, ce ne rendiamo conto; ma riteniamo, tuttavia, che sia sempre meglio dare, anche poco, piuttosto che non dare niente. Per tali considerazioni il nostro voto sarà favorevole.

P A Z I E N Z A . Il mio Gruppo, in linea generale di fronte a provvedimenti che stanziavano integrazioni di fondi e che quindi portano qualche beneficio, seppure ritardato, incompleto ed insufficiente, alle piccole e medie imprese, mantiene sempre un atteggiamento moderatamente favorevole. Ma questo disegno di legge, in particolare — ed è stato sottolineato anche da alcuni colleghi — è carente anche dal punto di vista della ste-

suna legislativa. Anzi, colgo l'occasione per invitare il Governo e gli uffici legislativi ministeriali ad operare in modo che i disegni di legge concernenti la materia non facciano più registrare — come purtroppo accade sovente — un certa imprecisione tecnica nella formulazione, che crea poi notevoli problemi al momento dell'applicazione. Ad ogni modo il Gruppo del MSI-Destra nazionale, astenendosi, non si oppone al provvedimento per non privare le piccole e medie imprese dei modesti benefici che ad esse deriveranno.

T A M B R O N I A R M A R O L I . Dichiarando il voto favorevole, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che questa dovrà diventare la legge base per il finanziamento dell'industria. Nell'attuale momento economico, infatti, in cui le industrie navigano in cattive acque, è questa l'unica legge operante in materia. Ritengo infine che dovrebbero essere sollecitamente varate anche misure di agevolazione finanziaria per quelle iniziative di sviluppo industriale a carattere non anticongiunturale.

B E R G A M A S C O . Confermo il voto favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« Integrazione del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (1533), d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri;

« Modifica di alcune norme in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane » (1825), d'iniziativa dei senatori Basadonna ed altri;

« Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato » (2077), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri;

« **Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima** » (2194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2194, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1533 e 2077; rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1825

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima », approvato dalla Camera dei deputati; « Integrazione del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 », di iniziativa dei senatori Mancini, Piva, Fusi, Ferrucci, Bertone, Chinello, Filippa e Martino; « Modifica di alcune norme in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane », d'iniziativa dei senatori Basadonna, Nencioni, Bacchi e Pazienza; « Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato », d'iniziativa dei senatori De Carolis, Merloni, Farabegoli, De Marzi, Dal Falco, Assirelli, De Vito, Della Porta, Coppola, Martinazzoli e Colella.

Data l'identità della materia trattata dai disegni di legge suddetti, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Tambroni Armaroli di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevo-

li colleghi, il disegno di legge n. 2194 oggi al nostro esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 9 luglio, in definitiva ripropone un tema da noi già ampiamente dibattuto in sede di esame di un analogo provvedimento che il Senato approvò nello scorso anno. In quella occasione, la Commissione all'unanimità chiese al Governo uno stanziamento complessivo di 200 miliardi di lire per il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi all'Artigiancassa, da ripartire negli anni dal 1974 al 1983, a fronte dei 74 miliardi portati invece dal provvedimento allora in esame, e fece presente inoltre che erano necessari almeno 100 miliardi per il fondo di dotazione, cioè per il risconto, che serviva in modo particolare alle aziende minori in un momento di particolare ristrettezza di liquidità. Purtroppo, però, non fu data allora alcuna risposta a questa richiesta unanime della Commissione.

Oggi ci troviamo invece di fronte ad un disegno di legge che, riallacciandosi a quella richiesta, mentre la soddisfa in pieno per quanto concerne la parte relativa al fondo di dotazione, altrettanto non si può dire che faccia per quanto concerne la parte relativa al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi.

Debbo dire comunque che il Governo è venuto incontro alle richieste della categoria degli artigiani, dimostrando, anche se le ha soddisfatte parzialmente, uno sforzo di buona volontà. Di questo diamo ampiamente atto al Governo: dobbiamo però aggiungere subito che, se si ritiene di dover fare una politica creditizia nei confronti dell'artigianato e delle piccole imprese, il presente provvedimento è ancora insufficiente a coprire le attuali esigenze della Cassa di credito per le imprese artigiane, la quale — come è noto — riceve dai comitati tecnici regionali domande per circa 450 miliardi all'anno. Questa mia osservazione è la premessa ad un caldo invito che rivolgo al Governo affinché predisponga al più presto un provvedimento organico concernente l'Artigiancassa, che preveda un finanziamento annuale predeterminato, tale da consentire alla

stessa Artigiancassa e ai comitati tecnici regionali di programmare in qualche modo la propria attività e pervenire — come da più parti si chiede — anche a dei criteri di selezione del credito. Al contrario, se si continuerà ad andare avanti nel modo in cui si è andati avanti fino ad oggi, senza una certezza dell'avvenire e soprattutto senza una linea programmatica del credito, innanzi tutto si tarperanno le ali a delle iniziative che evidentemente non sanno se troveranno riscontro non dico nella benevolenza, ma almeno nella responsabilità del Governo — che deve invece guardare in modo particolare a queste piccole imprese ed al loro sviluppo — ma inoltre non si riuscirà mai a stabilire un termine di paragone fra zone e zone del paese e fra categorie e categorie di imprese artigiane. È evidente infatti — ce ne rendiamo conto anche noi — che non possono essere messe sullo stesso piano aziende che sono produttive ed aziende che sono invece di servizi.

Comunque, senza una programmazione, impediamo certamente a chi responsabilmente la volesse fare, integrando poi i fondi dello Stato con provvedimenti delle singole Regioni, una certa linea di sviluppo programmatico nel settore dell'artigianato.

Fatta questa premessa, che ritenevo necessaria per spiegare le modifiche che avrei da proporre al testo in esame, dirò che il disegno di legge governativo, nella sua sostanza, per quanto riguarda l'articolato, è senz'altro accettabile. Gli emendamenti che, a mio parere, sarebbero necessari e dei quali preannuncio sin d'ora la presentazione concernono la soppressione degli articoli 3 e 7, introdotti dalla Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 3 non mi convince perchè non si riesce a comprendere se si tratta di un articolo che vuole regolamentare la procedura e quindi i tempi per l'erogazione del credito ovvero vuole entrare nel merito delle domande di finanziamento e, quindi, del segreto bancario e del giudizio finanziario che l'istituto primario, cioè la banca primaria, che poi passa la pratica ai comitati tecnici e all'Artigiancassa, deve dare. Questo articolo mi ha lasciato profondamen-

te perplesso, in quanto in esso si parla di far trasmettere ai comitati tecnici dalle banche tutte le domande entro 60 giorni dalla data di presentazione, mentre le banche di cui trattasi hanno sempre trasmesso ai comitati tecnici solo le domande che hanno ritenuto meritevoli di approvazione. Ora, se si tratta di un fatto procedurale, non mi sembra che noi si debba regolamentarlo, anche perchè tale nuova regolamentazione rimarrebbe sulla carta in quanto, in un momento come quello attuale in cui c'è ristrettezza di fondi, anche se in seguito vengono i finanziamenti, le domande si accumulano e, pertanto, i tempi che noi andremo a stabilire sarebbero soltanto formali. Se si tratta invece di un fatto sostanziale, cioè di merito, l'innovazione è di un rilievo tale da non essere accettabile. Si dovrebbe infatti modificare la legge base in quanto il compito di concedere il credito è degli istituti di primo grado ed è completamente diverso da quello dell'Artigiancassa. Pertanto, o si cambia quella legge — e, se è necessario, non abbiamo nessuna difficoltà a farlo, purchè si vada al meglio — o altrimenti si introducono degli strumenti che finirebbero poi per inceppare la macchina dell'Artigiancassa, che — bisogna dirlo — è invece l'unico istituto che effettivamente, quando aveva i mezzi a disposizione, ha funzionato bene in tutti questi anni senza creare difficoltà o ritardi.

Questo è dunque il motivo per cui proporrei la soppressione dell'articolo 3, come pure quella del successivo articolo 7, anche esso introdotto dalla Camera dei deputati. Tale articolo infatti va a riproporre, in definitiva, una norma che è già inserita nella legge per l'industria, dimenticando che l'Artigiancassa sin dagli inizi prese una delibera, che è anche presso il Ministero del tesoro, con la quale fu stabilito che tutte le domande — dico: tutte le domande — che riguardano il Mezzogiorno hanno carattere di priorità assoluta sulle domande presentate da artigiani operanti nel resto d'Italia.

P R E S I D E N T E . Purchè operanti nel Mezzogiorno!

T A M B R O N I A R M A R O L I , *relatore alla Commissione*. D'accordo; quindi questo articolo limiterebbe innanzitutto la soddisfazione di esigenze del Sud perchè c'è già una delibera che stabilisce il carattere di priorità per il Meridione, e se il Sud anzichè del 50 ha bisogno del 60-70 per cento, con questa norma limitiamo le esigenze del Meridione. Nell'ipotesi in cui il Sud, invece, non assorbisse, dovremmo andare a fare il giro del CIPE con tutti i conseguenti impacci, che andrebbero a fermare l'attività della Cassa in un momento in cui stiamo dicendo che i fondi sono appena sufficienti a coprire le domande presentate. Tutto questo potrebbe formare oggetto di una proposta di legge che dovrebbe rivedere i finanziamenti, con una più lunga prospettiva e una proiezione programmatica che possa consentire anche sul piano territoriale — e non solo categoriale — una selezione del credito.

È inutile che stia ad illustrare l'articolato per quanto riguarda il reperimento dei fondi, ma devo fare alcune considerazioni per quanto riguarda le proposte che sono state presentate da alcuni colleghi.

Passando agli altri disegni di legge all'ordine del giorno, il disegno di legge dei senatori Mancini ed altri prevede all'articolo 1 il rifinanziamento in un modo diverso, ma su questo possiamo fare anche a meno di discutere perchè il disegno di legge governativo provvede adeguatamente. Nell'articolo 2 si propone di portare a 12 anni il termine di 10 e a 30 milioni il limite di 25 da noi stabilito. Io sarei decisamente favorevole alla proposta del senatore Mancini più per i 30 milioni che per i 12 anni perchè qui c'è tutto un discorso da fare per quanto riguarda, specialmente, macchinari e immobili; sono perfettamente d'accordo nel credito agevolato, però le case di abitazione gli artigiani se le devono fare con altre leggi e non con questa. Quando limitassimo, soprattutto per i macchinari, il tempo per l'ammortamento del mutuo, finiremmo col favorire un maggior numero di aziende perchè, ovviamente, il contributo, a parità di somma erogata, andrebbe a raddoppiare l'investimento dell'azienda stessa. Per quanto

riguarda i 30 milioni, il relatore sarebbe favorevole se non conoscesse già le difficoltà che si incontrano per far fronte agli attuali finanziamenti che prevedono il limite, appunto stabilito lo scorso anno, dei 25 milioni.

L'articolo 3 riguarda la garanzia dello Stato; in sostanza noi abbiamo già un fondo centrale di garanzia che funziona e che garantisce sino al 70 per cento (e qui rispondo anche al senatore Paziienza che propone l'80 per cento); non mi sembra che ci convenga in questo momento andare a istituire un fondo a parte quando questo già esiste ed è sufficiente perchè sino a questo momento tutti gli artigiani che hanno chiesto finanziamenti (e le banche locali hanno dato la loro approvazione) non hanno avuto rifiuti dal fondo centrale di garanzia. Però qui dovremmo fare un discorso forse egoistico come parlamentari; le Regioni, cosa che del resto hanno già fatto in buona parte, è bene che provvedano, per certi aspetti che sono di loro competenza, ad integrare le disponibilità e le provvidenze messe a disposizione dallo Stato. Quindi l'eventuale copertura maggiore della garanzia può essere offerta dalle Regioni che, in parte, hanno già compiuto questo atto.

Definirei mista poi la proposta dei senatori De Carolis ed altri, in quanto l'articolo 1 riguarda la legge n. 623, che è stata rifinanziata due mesi fa; per quanto riguarda gli altri due articoli è superata dal disegno di legge governativo.

In sostanza, quindi, esprimo parere favorevole al disegno di legge presentato dal Governo e considero interessanti i disegni di legge presentati dai colleghi di parte comunista e dal senatore Paziienza, anche se non credo possano trovare rilievo nella discussione attuale proprio perchè se dovessimo scendere ad un esame più approfondito dovremmo concludere in un solo modo; nell'intento di fare meglio e non peggio, dovremmo immaginare una nuova struttura o dell'artigiancassa o delle fonti di finanziamento dell'artigianato a livello nazionale. Esprimo quindi parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2194, appro-

vato dall'altro ramo del Parlamento, con gli emendamenti che ho preannunciato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A N C I N I . Signor Presidente, onorevoli senatori, noi riteniamo necessario un provvedimento di rifinanziamento dell'Artigiancassa data la gravità della situazione economica che non accenna minimamente ad attenuarsi, soprattutto in questo periodo. Il nostro giudizio nel merito del disegno di legge d'iniziativa governativa non può, tuttavia, che essere severamente critico e ciò malgrado alcune modifiche, d'altra parte non rilevanti, apportate dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati. Siamo critici nei confronti di questo provvedimento per due ordini di ragioni; innanzitutto per la assoluta inadeguatezza dello stanziamento previsto, in secondo luogo perchè questo provvedimento, come gli altri che già sono stati esaminati e approvati dal Parlamento, non contiene alcun elemento di riforma dell'istituto, così come d'altra parte ha esplicitamente e implicitamente già affermato il relatore. Siamo ancora una volta di fronte al solito provvedimento « rappezzo » mentre anche l'artigianato è di fronte al difficile problema della riorganizzazione e dello sviluppo delle imprese: è un fatto oggettivo, determinato dalle motivazioni stesse della crisi economica. La drammaticità di questa realtà è stata anche rilevata tre o quattro giorni fa in un convegno tenuto a Bologna sulle forme associative. In quel convegno si è posto in luce il grave problema della riorganizzazione e della ristrutturazione anche nel settore dell'artigianato, come momento per uscire dalla stretta economica che travaglia il settore stesso. A nostro avviso non si potrà avere una spinta verso l'associazionismo economico, che pure è un momento molto importante di questa riorganizzazione e di questa ristrutturazione, comunque la si voglia definire, se non si affronta con strumenti e dimensioni nuove il problema del credito: questo è il grosso nodo del momento.

Il precedente provvedimento — l'ha ricordato anche il relatore — è servito a sdrammatizzare la situazione soprattutto fino al dicembre 1974; l'elevazione a 25 milioni del massimale delle somme erogate fu cosa certamente positiva, anche se in alcune Regioni, dove non si è provveduto ad integrazioni con provvedimenti regionali, ciò ha ristretto la platea delle imprese beneficiarie, perchè ferme restando le stesse disponibilità finanziarie, elevandosi il « tetto » di erogazione e mantenendo inalterati i tempi e le disponibilità, non v'è dubbio che il ciclo dei ritorni diventa più lento e, appunto, più stretta la platea delle imprese che possono beneficiare del credito agevolato.

Mi risulta che al 14 luglio 1975 restavano all'Artigiancassa soltanto 6 miliardi da impegnare per il fondo di dotazione, mentre il fondo concorso interessi risultava completamente esaurito; in sostanza le domande di credito presentate nel 1975 non trovano a tutt'oggi copertura nelle disponibilità dell'Istituto. Si tenga anche conto che il credito erogato è stato purtroppo una goccia nel mare della domanda del credito e qui voglio portare una testimonianza: nel 1974 ci sono state soltanto 350 operazioni ammesse a contributo, su un complesso di oltre 100 mila imprese artigiane. Ciò in un periodo, come è ben noto, in cui i costi — anche per le imprese artigiane — si sono triplicati, la pressione fiscale, parafiscale e tariffaria ha tolto ogni possibilità di margine e di investimento nell'impresa, mentre lo stesso mercato pone grossi problemi di riorganizzazione e di nuovi insediamenti che per essere fatti richiedono, indubbiamente, cospicui interventi creditizi. È assolutamente sproporzionato, pertanto, il sacrificio che l'artigianato ha sopportato con la manovra fiscale rispetto ai benefici ottenuti con il credito; fra l'altro tutto oggi è subordinato, per l'erogazione effettiva, alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 5 perchè anche qui la copertura si prevede attraverso le operazioni del Ministero del tesoro: ma se poi le operazioni non si faranno? Se i titoli non vengono collocati, se le cartelle non verranno collocate, eccetera, i mezzi di fi-

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

nanziamento non entreranno e il credito rischia di essere compromesso. È un problema, questo, che dovrebbe essere affrontato.

PATRINI. È finanziato dal capitolo 9001 del bilancio dello Stato.

MANCINI. Per quanto riguarda il fondo interessi!

PRESIDENTE. C'è comunque un dettaglio abbastanza ampio e poi c'è una valvola anche attraverso l'istituto di emissione.

MANCINI. Mi auguro che questo mio dubbio sia infondato, ma se non vado errato è condiviso anche dalla Commissione industria del Senato nel parere che ha inviato in proposito.

Infine desidero rilevare che si parla molto e non da oggi del ruolo dell'artigianato, si fanno tante declamazioni sulle singole libertà che esso rappresenta, ma purtroppo quando poi si tratta di arrivare alle leggi, ci accorgiamo che esiste un salto logico nel comportamento di determinate forze politiche. Si invoca anche la ripresa delle esportazioni come un momento per uscire dalla stretta economica e si dimentica che proprio la qualità del prodotto artigiano può contribuire in parte a risanare i conti con l'estero, vista anche la peculiarità e il prestigio che questo prodotto gode sui mercati internazionali anche rispetto ai prodotti della grande industria, spesso battuti sul terreno concorrenziale sia per qualità che per costi di produzione.

Il disegno di legge d'iniziativa governativa che stiamo discutendo si muove entro lo schema di una vecchia logica assistenziale e non si eleva assolutamente al livello della gravità della crisi e dei problemi di ristrutturazione e di qualificazione del bilancio che la crisi stessa comporta. Siamo pertanto ancora di fronte ad un ennesimo provvedimento che mostra come sia piuttosto l'autorità monetaria — sia pure ispirata alla filosofia di alcuni grossi personaggi politici — e non l'autorità politica collegialmente intesa, a gestire il corso di

una crisi che proprio nei prossimi mesi farà sentire, a quanto ci dicono gli esperti, il suo morso più doloroso. Da ciò discende il nostro atteggiamento critico, onorevoli colleghi, da ciò anche la motivazione della nostra astensione, in coerenza con l'atteggiamento che il nostro Gruppo ha assunto alla Camera dei deputati.

Il provvedimento in parola, anche se limitato e contraddittorio, a nostro avviso va varato, data l'esigenza assoluta della categoria di ricevere, sia pure in questi limiti e nell'ambito di queste contraddizioni, un gesto di comprensione, di intervento da parte del Parlamento. Se il provvedimento non venisse varato in queste ore, si rischierebbe di attendere oltre una stagione per riaprire il discorso, data anche la vigilia dell'interruzione estiva dei lavori parlamentari.

PAZIENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, la relazione ampia del senatore Tambroni Armadori ed anche il recente intervento del senatore Mancini mi possono esimere dal sollevare tutta una serie di critiche che hanno trovato una piattaforma già obiettiva di esposizione.

Condivido specialmente le critiche riferite all'inadeguatezza degli stanziamenti, avanzate sia in Commissione che in Aula, dove ci siamo soffermati su questa penuria di mezzi di approvvigionamento che mortifica l'artigianato italiano e che invece avremmo dovuto incoraggiare maggiormente.

Probabilmente ne siamo tutti responsabili, sebbene le responsabilità ricadono in definitiva sul Governo.

Ora vorrei semplicemente illustrare agli onorevoli colleghi il disegno di legge di iniziativa del senatore Basadonna — che porta anche la mia firma — che si sforza di cogliere alcuni elementi, i quali potrebbero anche definirsi non essenziali, ma indubbiamente di molto interesse, del problema del finanziamento per il credito artigiano.

Debbo dichiarare subito che noi motiveremo esaurientemente la nostra astensione o addirittura il nostro voto favorevole al disegno di legge che ci è stato trasmesso dal-

l'altro ramo del Parlamento, in merito al quale siamo preoccupati che eventuali emendamenti possano ritardarne l'iter.

Ritengo che le proposte contenute nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Basadonna potrebbero trovare la loro collocazione nel provvedimento che andiamo ad approvare, qualora venisse accolto un altro emendamento che quindi rendesse necessario il rinvio all'altro ramo del Parlamento. Se invece in Commissione si decidesse l'approvazione *sic et simpliciter*, allora la discussione sulla nostra proposta di legge potrebbe proseguire in via autonoma, perchè essa tratta di problemi collaterali che non richiedono quindi quell'urgenza dell'approvazione che accompagna invece il provvedimento governativo.

In parole più semplici e chiare, se si decide di varare il provvedimento così come pervenuto dalla Camera dei deputati e senza emendamenti, allora il nostro disegno di legge potrà restare all'ordine del giorno della Commissione per essere successivamente preso in esame. Se invece vengono apportati emendamenti al disegno di legge suddetto allora in questa sede potranno trovare utile collocazione — a mio avviso — sotto forma di emendamenti, le proposte contenute nel nostro disegno di legge, che molto brevemente vi illustro.

Noi riteniamo che il credito agevolato alle imprese artigiane sia inadeguato per un complesso di cause che riguardano la disponibilità dell'Artigiancassa, del fondo integrazione ed altre normative connesse al livello massimo degli interventi di investimenti per le scorte, alla durata del periodo di ammortamento, alle esigenze di sviluppo delle imprese artigiane, specialmente di quelle più vicine alla trasformazione dalla fase artigianale a quella di piccole imprese industriali.

Abbiamo notato che esistono numerosissimi ostacoli che si sovrappongono all'attività di gestione del credito agevolato. Col nostro disegno di legge tentiamo di abolirne alcuni o, quanto meno, di agevolare il più possibile la circolazione del credito.

Abbiamo rilevato che, quando l'istituto di credito non si trova in condizione di procedere ad indagini sufficientemente approfondite sulla consistenza economico-patrimoniale della ditta artigianale, allora viene indotto a concedere il credito in misura ridottissima. A volte questo diventa addirittura un male, perchè l'artigiano che fruisce del credito non in relazione alla sua iniziativa e al suo progetto, ma in misura molto modesta rispetto alla sua attività, si trova indotto a fare un passo per il quale non ha poi disponibilità economica adeguata.

Quindi, invece di procurargli un bene, gli procuriamo un male, non aiutandolo coerentemente in tutta la sua esigenza di sviluppo, ma soltanto parzialmente, a volte nella misura di una frazione modestissima, che costituisce per lui l'incentivo per procedere all'espletamento di attività per le quali non ha poi il necessario supporto economico.

Molto spesso ciò deriva dal fatto che l'istituto di credito, per una vecchia, articolata ed incrostata mentalità burocratico-bancaria, non ha il lampo di genio, la carica di volontà per accostarsi alla realtà artigianale, mentre esistono gli istituti regionali per il credito a medio termine che sono molto più vicini a queste esigenze e a questi problemi. Allora riteniamo opportuno autorizzare alla erogazione del credito agevolato all'artigiano anche gli istituti regionali per il credito a medio termine.

È questa una prima proposta che potrebbe essere collocata insieme ad eventuali emendamenti che venissero apportati al disegno di legge n. 2194.

Il secondo obiettivo che ci proponiamo è quello di superare altre difficoltà esistenti. C'è la differenza della garanzia di natura sussidiaria consistente attualmente nel 70 per cento, che non intendiamo elevare al 100 per cento, in quanto preferiamo che ci sia sempre un rischio bancario che in definitiva funge come filtro anche della bontà dell'impresa artigiana. Però riteniamo che elevare all'80 per cento questo limite di garanzia costituisca un incentivo anche per il sistema creditizio, per cui più volentieri sa-

rebbe agevolata la concessione di questa particolare forma di credito.

C'è infine la terza proposta, che potrebbe giudicarsi di scarso rilievo, ma che è dettata da considerazioni pratiche, da ragioni cioè di acceleramento della concessione di anticipi in conto delle prevedibili perdite a carico del fondo di garanzia, elevabili fino al 10 per cento del valore delle consistenze ipotecate stabilite dagli appositi uffici tecnici finanziatori, allo scopo di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento della garanzia sussidiaria.

In questa maniera, a nostro avviso, rimuoviamo alcuni degli ostacoli psicologici, burocratici, di prassi consolidate, che impediscono il fluire rapido, sereno, obiettivo di queste iniziative creditizie, cosa che interessa tutte le categorie economiche ed in particolare le categorie artigianali.

B E R G A M A S C O . Ritengo che per quanto riguarda il testo del provvedimento trasmesso dalla Camera, esso meriti di essere accolto senza alcuna obiezione. Si parla di inadeguatezza; certo, esso, in qualche misura, è inadeguato, ma va incontro ad esigenze di indubbio valore e tale fattore non può essere ignorato. Concordo poi con il relatore per quanto riguarda la norma introdotta dalla Camera con l'articolo 3. Per quanto riguarda l'articolo 7 mi sembra, poi, che esso possa essere conservato.

P A T R I N I . Signor Presidente, colgo l'occasione per dire brevemente alcune cose. Concordo, per quanto concerne l'articolo 7, con le dichiarazioni fatte dal senatore Bergamasco in quanto ritengo che non sussista alcuna necessità che esso venga modificato. Per quanto concerne l'articolo 3 vorrei fare un invito al relatore affinché non insista sull'emendamento soppressivo.

F A R A B E G O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che ci sta di fronte, nell'esame del disegno di legge n. 2194, ha un preciso riferimento alla legge base che istituì l'Artigiancassa. Purtroppo, devo rilevare che ci troviamo co-

stantemente dinanzi a dei provvedimenti parziali; non si tiene conto, cioè, della realtà del settore. Mi risulta che al 31 dicembre del 1974 le richieste di finanziamento tramite l'Artigiancassa ascendevano a ben 15.862, per un complesso di circa 150 miliardi. Da indagini svolte, e, comunque, da una valutazione statistica che si è potuta fare tramite i comitati tecnici regionali, si presume che per il 1975 ci saranno richieste per 530-540 miliardi. Se sommiamo tale cifra con quella del 1974, arriviamo ad un totale di 680 miliardi circa occorrenti per soddisfare le richieste del 1974 e 1975.

Presidenza del Vice Presidente **SEGNANA**

(Segue **F A R A B E G O L I**). Per soddisfare tale mole di richieste, sarebbe necessario un rifinanziamento, per la sola parte riferita ai contributi sugli interessi, per una cifra non inferiore ai 150 miliardi. È questa la breve sintesi della realtà esistente nel settore dell'artigianato, alla quale vogliamo far fronte con il presente disegno di legge: non è perciò possibile che queste esigenze possano venir soddisfatte con una previsione di 50 miliardi. Non posso quindi non rivolgere un invito al Governo affinché voglia rivedere sul volume dello stanziamento previsto perchè, una volta approvato, questo disegno di legge non riuscirebbe a soddisfare nemmeno un terzo delle domande. Sarà perciò opportuno che il Governo predisponga una volta tanto una legge veramente efficace ed inserita, altresì, nell'arco di una previsione programmatica.

E in questo quadro, studiare e prevedere il credito selettivo, vedere se esiste la possibilità di risolvere questo problema fondamentale, poichè a mio modesto avviso non si risolve con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 2. Non è certamente questo il modo di selezionare il credito nel settore dell'artigianato, settore vasto e complesso dove si trova la più vasta gamma di mestieri; abbiamo l'artigianato artistico che non può essere paragonato all'artigianato di produzione: per quest'ultimo

6ª COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

certamente il limite massimo di 25 milioni è insufficiente, ma quando si parla di artigianato artistico è probabile che quella cifra sia eccessiva. Se poi parliamo di artigianato dei servizi, ci troviamo di fronte ad un'altra dimensione. Evidentemente la conoscenza e l'approfondimento di questi settori del mondo artigianale comporta un indirizzo differenziato, scelte prioritarie, tenendo conto della dimensione aziendale, dell'occupazione, della tutela di alcuni mestieri tradizionali ed artistici, delle forme cooperative, eccetera. Brevemente dirò il mio parere su questi due articoli inseriti dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'articolo 3 condivido il parere del relatore, senatore Tambroni Amadori, perchè mi domando che cosa succederà se poi quei termini che con tale articolo vengono stabiliti non saranno rispettati: che cosa succede se l'istituto bancario non rispetta il termine di 60 giorni per l'inoltro ai comitati tecnici regionali di queste pratiche? Vi sono penalità?

PRESIDENTE. Non si tratta di pratiche, si tratta di domande.

FARABEGOLI. È la stessa cosa.

PRESIDENTE. No, perchè si può trattare anche di una domanda non completa nella documentazione, la quale può essere inviata successivamente.

FARABEGOLI. Ma inviata successivamente a chi?

PRESIDENTE. Ai comitati tecnici.

FARABEGOLI. Ma quando la domanda di finanziamento si pone a livello bancario è corredata di tutta la documentazione per ottenere il finanziamento stesso. La domanda parte col parere della banca, diretta al comitato tecnico regionale corredata di tutta la documentazione. Esempio: se si tratta della costruzione di un edificio deve avere il preventivo di spesa, il computo metrico estimativo, la licenza edilizia, e

quanto altro occorre. Quindi l'istituto bancario quando è in possesso della domanda corredata della documentazione, stando alla modifica apportata dalla Camera, ha 60 giorni di tempo per inoltrarla al comitato tecnico. Se i 60 giorni scadono, senza che sia stata inoltrata che cosa succede? Niente. L'istituto fa scadere i 90, anche i 100 e oltre giorni, quando non ci sono i fondi di dotazione, come spesso purtroppo si verifica, tanto che ogni anno siamo chiamati a predisporre queste leggi per i relativi rifinanziamenti e in effetti è forse più il tempo che l'artigiancassa rimane senza finanziamenti che quello in cui, invece, ne dispone. Quindi in questo caso, l'istituto bancario deve mandare la pratica al comitato tecnico per dire che non ci sono i fondi? E il comitato tecnico che farà? Manderà una bella letterina all'interessato per dire che non ci sono i fondi? Io non capisco, a meno che non ci sia una ragione che a me sfugge; nella mia zona, quando ci sono i fondi i 60 giorni non passano mai: si impiega meno tempo per inviare la domanda al comitato tecnico regionale.

Il comitato tecnico poi, a quanto mi risulta, è alquanto sollecito per il disbrigo di queste domande, anche perchè il comitato tecnico, per legge, è presieduto da un assessore della Regione; e qui apro una parentesi, nel senso che alla Camera è stato anche approvato un ordine del giorno col quale si auspica che la Regione sia maggiormente rappresentata in questo comitato; non sono d'accordo, perchè mi sembra che la Regione sia più che autorevolmente rappresentata avendo addirittura la presidenza — affidata all'assessore —, mentre dovrebbero essere maggiormente rappresentati gli artigiani, attualmente in numero di due, nominati dalla Commissione regionale dell'artigianato, anzichè scelti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Ritornando all'articolo 3, se questo ha la funzione di stabilire dei tempi, mi sembra pleonastico; se invece gli si vuole dare un altro significato, allora mi si permetta di dire che bisogna istituire un istituto bancario o finanziario a disposizione del comitato tec-

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

nico regionale, il quale sostituisce l'istituto bancario e provvede alla gestione diretta dei finanziamenti dell'artigianato. Ma allora non credo sia cosa semplice nè facile, e pertanto il problema va maggiormente approfondito.

Sono d'accordo per la soppressione dell'articolo 7, richiesta dal relatore, perchè in effetti l'Artigiancassa in virtù di una propria deliberazione ha sempre dato la priorità alle richieste che provengono dal Sud e dalle zone indicate quali aree depresse. Impegnando una quota di riserva del 50 per cento dei finanziamenti per il Sud, così come previsto dall'articolo 7, mi sembra che si venga a complicare enormemente tutta la faccenda, chiamando addirittura in causa il CIPE. Ritengo veramente anacronistica questa pretesa di volere coinvolgere il CIPE nell'assegnazione delle somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio precedente.

Sembra a me che si voglia complicare maggiormente l'iter delle richieste di finanziamento degli artigiani del Sud, e conoscendo quanto sia complicato lo svolgersi dei lavori del CIPE, mi viene il dubbio — che può diventare certezza — che gli eventuali residui con questa complicata procedura rimangano eternamente a disposizione del comitato dei Ministri per la programmazione.

Per i suesposti motivi, pur esprimendo una valutazione globale favorevole al disegno di legge in esame, che se non altro viene a tamponare le immediate esigenze, auspico che il Governo riesamini la possibilità di reperire ulteriori fondi per il finanziamento dell'Artigiancassa, soprattutto per quanto si riferisce al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, tenendo presente che l'artigianato è e rimane uno dei pilastri fondamentali per l'economia del nostro paese.

P R E S I D E N T E . Riallacciandomi ad una affermazione del senatore Tambroni Armaroli in ordine al funzionamento dell'Artigiancassa, mi sento in dovere anche io, per esperienza provata, di confermare che effettivamente questo istituto, a differenza di altri che operano a livello nazionale, la-

vora con molta celerità ed efficienza ed è considerato dagli artigiani stessi uno strumento veramente valido.

A questo proposito, desidero anzi ricordare che, presso questa stessa Commissione, nella passata legislatura, nel corso dell'esame della relazione della Corte dei conti sull'attività dell'Artigiancassa venne appunto rilevato, anche in quella circostanza, come essa potesse essere considerata un istituto modello nel settore dei finanziamenti agevolati dal punto di vista del funzionamento e della celerità nell'erogazione dei finanziamenti stessi. Purtroppo vi sono state, anche negli anni scorsi, delle stagioni in cui non vi era disponibilità di fondi: ma questo evidentemente non è dipeso dall'istituto.

Ho ritenuto di dover dire — ripeto — quanto ho affermato, perchè mi sembra che, quando ci si trova di fronte ad uno strumento che funziona, sia giusto rilevarlo in una sede autorevole quale è la Commissione finanze e tesoro del Senato. Non so peraltro se il mio giudizio possa essere condiviso da tutti: sul piano personale, questo è però il giudizio che ho creduto di dover dare.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti preannunciati, vorrei far osservare all'onorevole relatore che, pur condividendo le sue preoccupazioni, temo che l'introduzione di eventuali modifiche al testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento comporti un ulteriore ritardo nell'approvazione definitiva del provvedimento. Non so infatti se la Camera dei deputati sarà in grado di procedere, a sua volta, al loro esame prima della interruzione dei lavori parlamentari. Ho quindi qualche perplessità circa l'opportunità di modificare il provvedimento: si tratta peraltro di un semplice scrupolo, perchè in realtà — ripeto — condivido le preoccupazioni del relatore, anche se ho voluto attenuarle inserendomi nell'intervento del senatore Farabegoli. Tutti infatti abbiamo a cuore questo settore che, nel momento attuale, può veramente costituire una valvola di scarico in considerazione della difficile situazione che sta attraversando il settore della produzione e tutti ci auguriamo che

6ª COMMISSIONE

84º RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

possa avere i finanziamenti necessari ad agevolare il mantenimento di uno *standard* che, almeno finora, non ha risentito degli effetti della crisi.

Fatte queste brevi considerazioni, poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Nel ringraziare tutti gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito, esprimo il mio più vivo compiacimento per la sostanziale convergenza emersa nel corso della discussione — anche in questa circostanza — di tutte le parti politiche sull'esigenza di soddisfare al massimo le richieste del settore artigianale e sulla necessità quindi che il finanziamento dell'Artigiancassa venga adeguato alle reali esigenze di tale settore: adeguamento necessario in tempi normali, ma soprattutto in un momento estremamente delicato come quello attuale, in cui — come ricordava il senatore Farabegoli — l'artigianato rappresenta la valvola di scarico, lo sfogo per la sopravvivenza. Abbiamo assistito infatti alla costituzione in imprese artigiane di dipendenti licenziati da aziende industriali, i quali hanno avuto il coraggio di mettersi in proprio, cercando di svolgere per proprio conto quel lavoro che non riescono più a svolgere nelle industrie.

MANCINI. Generoso tentativo!

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Si tratta indubbiamente di un generoso e rischioso tentativo, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale. Vorrei appunto ricordare al senatore Mancini che nel convegno di Bologna sull'associazionismo, di cui ha parlato, che è stato un convegno unitario anche sul piano delle confederazioni artigianali, almeno come partecipazione, sono state messe in luce le esigenze del settore: esigenze che, soprattutto a livello regionale, proprio per la diversa tipologia dell'artigianato nelle varie parti d'Italia, comportano un esame approfondito e provvedimenti adeguati da zo-

na a zona. Non so peraltro se, messa in moto questa macchina a livello regionale, certi richiami possono essere poi riassunti a livello nazionale per cui anche lo Stato, oltre che le Regioni, potrà contribuire alla formazione degli strumenti che sono indispensabili per la sopravvivenza dell'artigianato stesso.

Mi permetto inoltre di invitare il collega Paziienza a non insistere nella presentazione dei due emendamenti preannunciati anche nel caso in cui vengano approvate altre modifiche al disegno di legge n. 2194, in quanto gli istituti regionali per il credito a medio termine in genere sono formati da altri istituti che si mettono insieme: nelle Marche, ad esempio, sono le Casse di risparmio e le Casse rurali che in genere formano l'istituto di medio credito regionale. Creeremmo pertanto un duplicato, poichè già queste banche, a livello locale e con una maggiore capillarità, raccolgono le domande e le approvano. Si tratta quindi di una innovazione che, almeno allo stato delle cose e, soprattutto, per come sono organizzati oggi gli istituti a medio termine, non mi pare utile inserire in un provvedimento come quello in esame.

Per quanto riguarda poi l'elevazione all'80 per cento della garanzia sussidiaria dell'apposito fondo costituito presso l'Artigiancassa, debbo dire che, a mio parere, è senz'altro preferibile mantenere il 70 per cento già previsto, caricando semmai il restante 30 per cento sulle Regioni: nel caso in cui le Regioni non arrivassero a tanto, è bene peraltro tenere presente — come del resto lo stesso senatore Paziienza ha rilevato — che il fondo centrale di garanzia deve servire per tutti coloro che hanno delle iniziative, che fanno degli investimenti produttivi ed utili e non per chiunque intraprenda una iniziativa senza alcun impegno perchè sa che, alla fine, non perde niente in quanto c'è sempre chi paga. Consiglierei quindi — ripeto — di mantenere l'attuale 70 per cento.

Per quanto riguarda gli anticipi fino al 10 per cento in conto delle probabili perdite, se ciò costituisce un elemento molto in-

teressante, esso va però rielaborato consentendo possibilmente in prima istanza al consiglio di amministrazione del fondo centrale di garanzia presso l'Artigianocassa di esprimere le sue osservazioni, in quanto con questa proposta potrebbero sorgere degli inconvenienti sul piano operativo.

Ciò si verifica perchè prima bisogna escutere il debitore principale, poi a volte il garante, poi ancora — se ci sono — vengono fuori cessioni e via di seguito. Emergono così delle complicazioni tecniche sulle quali in questo momento non sono in grado di fornire chiarimenti.

Il problema va quindi esaminato in profondità, perchè le banche potrebbero essere invogliate ad utilizzare il fondo centrale sapendo che potranno ottenere delle anticipazioni. Pertanto prego il senatore Pazienza di ritirare la sua proposta.

Per il resto ringrazio tutti e mi vado a soffermare brevemente sugli emendamenti che ho presentato per dimostrare che con l'articolo 3 del disegno di legge n. 2194, approvato dall'altro ramo del Parlamento, noi andiamo a complicare le cose. Infatti, chi ha una conoscenza tecnica del problema, sa in quale maniera spaventosa verrebbe aggrovigliato, soprattutto in rapporto a ciò che avviene oggi.

Innanzitutto, dobbiamo osservare che se apportiamo l'innovazione di merito e non quella procedurale, andiamo a sconfinare nel sistema bancario e ciò si verifica quando sappiamo che, conseguentemente all'approvazione della domanda, il rischio del credito lo corre la banca erogante. È vero che questa si munisce delle garanzie, ma non sempre viene utilizzato il fondo centrale.

Avviene così che una banca, se concede il credito ad un richiedente e questi non paga, prende il contributo agli interessi e può usufruire del risconto; ma chi va a perdere è sempre l'istituto bancario. Quindi la competenza specifica spetta esclusivamente alle banche, finchè il sistema non verrà cambiato.

Oggi infatti come si procede? La banca riceve la domanda e la istruisce; quando poi questa è approvata e la pratica è completa,

cioè pronta perchè si proceda all'erogazione, la banca la invia al comitato regionale ai fini dell'emissione del contributo. E badate bene che la banca spesse volte trasmette la pratica allo scopo di ottenere il contributo non solo sui 25 milioni, ma anche per somme maggiori, qualora a livello regionale vi siano — come ci sono — delle leggi che integrano i 25 milioni fino a 40, che è il limite massimo consentito agli artigiani.

Sulla base dell'articolo 3 cosa avverrebbe? Si verificherebbe che le banche, venute in possesso delle pratiche, le trasmettono ai comitati tecnici che esprimono un giudizio di merito che potrà essere specifico, articolato, ma non potrà costituire che risposta alla domanda in quanto tale, come fatto, come rapporto creditizio.

Poi, se mancano i fondi, finchè la pratica non viene definita dalla banca che dovrebbe approvarla dopo il comitato tecnico, noi veniamo a perdere il prefinanziamento degli artigiani.

Quindi questo articolo, a mio avviso, va ad intralciare la procedura e nella sostanza si risolve in un danno per l'artigiano, anzichè in un vantaggio. Pertanto il tutto si riduce ad un fatto di termini puro e semplice, quindi di natura procedurale senz'altro pleonastico, perchè le banche istruiscono ed inviano le pratiche al comitato tecnico, ma avviene a volte che il tempo lo perdono gli artigiani perchè presentano la pratica o non completa, oppure corredata di fatture già scadute e così via.

Se invece entriamo nella sostanza dell'articolo, le motivazioni contrarie alla sua approvazione, e quindi a favore dell'emendamento soppressivo che ho presentato, sono costituite dal fatto che l'articolo tenderebbe a conferire la valutazione di merito sul rapporto creditizio al comitato tecnico che non può assumersi tale incombenza.

Quindi sovvertiremmo l'attuale sistema oltre a ritardare ed aggravare, anzichè accelerare, la procedura ai fini della concessione del finanziamento.

Altro elemento da considerare è che quando il comitato tecnico non ha fondi per approvare la domanda e la restituisce alla

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

banca, questa non l'approverà mai e, di conseguenza, l'artigiano non potrà mai beneficiare di un prefinanziamento.

Sull'articolo 7 confermo la mia richiesta soppressiva; e per comprenderla basta soffermarsi sull'esempio attuale. Noi stiamo infatti finanziando un provvedimento che non riuscirà a coprire le domande al 31 dicembre 1975. Quindi, se costituiamo la riserva, potremmo trovarci nella circostanza fatale, anzi certissima che il Sud potrà ottenere il finanziamento al 15, 20 o 30 per cento di domande e il Nord al 50 per cento. Per la differenza bisogna aspettare che finisca l'anno, per poi seguire quella certa procedura. Questo avverrebbe proprio quando noi tutti stiamo lamentando che i fondi che vengono stanziati con questo disegno di legge sono insufficienti.

Ora mi sembra che questo articolo costituisca, obiettivamente, una contraddizione con tutti i discorsi fatti fino a questo momento.

R I C C I . Il suo discorso è in contraddizione con la politica meridionalistica.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *relatore alla Commissione*. Non lo è affatto ed il collega Ricci, che arriva adesso, non sa quello che ho detto prima, non sa per esempio che esiste una delibera depositata al Ministero del tesoro da parte dell'Artigiancassa, che conferisce carattere di priorità alle domande provenienti dal Sud.

R I C C I . Lo so invece.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *relatore alla Commissione*. Allora il discorso è chiuso perchè, se è a conoscenza di questo, sa anche che non si tratta affatto di politica antimeridionalistica; se anzi il Meridione presenta domande che potrebbero coprire il 30 per cento delle disponibilità ha, in base a quella delibera, carattere di priorità e viene soddisfatto prima di tutti gli altri.

Quindi confermo, onorevoli colleghi, le corali richieste pervenute da parte di tutti i

componenti della Commissione sulla necessità assoluta di un provvedimento organico, che ci consenta anche una programmazione ed una selettività del credito oltre ad un ulteriore provvedimento tampone, perchè questi fondi non saranno sufficienti a coprire le domande per tutto il 1975.

Ringrazio pertanto i colleghi ed esprimo il mio voto favorevole al provvedimento.

Vorrei infine rivolgere una preghiera all'onorevole Sottosegretario. Chiedo cioè di effettuare un controllo presso gli istituti di credito per evitare quella che io chiamerei la mezza truffa, laddove gli istituti di primo grado non riscontano gli effetti presso l'Artigiancassa.

Questo modo di procedere provoca infatti del danno agli artigiani, poichè in pratica si verifica che il ricavo di una operazione a dieci anni o altro termine per una cifra — diciamo — di 10 milioni, effettuata pur non avendo eseguito il risconto presso l'Artigiancassa, si riduce per l'artigiano ad un introito effettivo di 8 milioni e mezzo.

Infatti, se l'istituto risconta con l'Artigiancassa, *nulla quaestio*; il richiedente riscuote allora dall'istituto di primo grado la cifra che questo ha ricevuto dall'Artigiancassa, ma se l'istituto dà i suoi soldi, se finanzia direttamente, certamente non perde i due punti del contributo agli interessi che, invece, cede quando risconta presso l'Artigiancassa.

A me sembra che tutto ciò sia quanto mai scorretto, che si dia cioè all'artigiano il netto ricavo come se si fosse effettuato il risconto.

In questo caso poi l'artigiano si trova nella condizione di pagare non quell'interesse agevolato che abbiamo stabilito, ma un interesse maggiore.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Spero che il Senato abbia colto, nell'approvazione di questi due provvedimenti, il fatto nuovo che si sta verificando nel nostro paese, cioè l'inizio della fase di investimenti e di impresa. Lo sottolineo non già per fare un discorso nè di parte governativa, nè di parte politica, o per

dire: è finito il tempo delle vacche magre, stiamo andando verso il periodo delle vacche grasse e comunque siamo fuori dal cosiddetto *tunnel*. L'ho voluto ripetere soltanto per entrare nel merito della discussione del provvedimento e per far rilevare che ogni discussione, secondo il mio modesto avviso, deve tener conto del momento nel quale sono stati disposti i provvedimenti al nostro esame e della situazione generale del paese. Noi siamo, cioè, ai primi provvedimenti di rifinanziamento dopo il periodo della stretta congiunturale, e questo è un fatto indiscutibilmente positivo; e questo fatto positivo sconta in sé, evidentemente, le cose che gli onorevoli colleghi hanno detto e che sono vere, sconta la evidente inadempienza; però spero che ci si renda conto del fatto enormemente importante che nel momento in cui rifinanziamo gli investimenti, confermiamo la capacità del nostro sistema economico di riprendere la strada ordinaria degli investimenti dopo il periodo duro della fase di blocco dei finanziamenti.

La seconda considerazione di carattere generale che voglio fare (e ringrazio il senatore Bergamasco per averne accennato nel suo intervento) è che tutti i provvedimenti devono rifarsi, almeno in questa sede, almeno in sede di Commissione finanziaria, al criterio della compatibilità; perchè se ogni volta che discutiamo un disegno di legge, per alcuni colleghi particolarmente esperti (il senatore Tambroni Armaroli lo è nel caso specifico, per l'attività svolta durante lunghi anni al servizio dell'artigianato) l'argomento del quale si tratta diventa il più importante tra quelli ai quali il Governo deve comunque far fronte, si viene meno a questo concetto di compatibilità generale. A questo proposito ho ancora il testo della riunione del CIPE della settimana scorsa con il piano minerario, definito, credo giustamente, il più importante che si possa avere nel nostro paese per il fatto che alcuni prodotti che noi importiamo dobbiamo assolutamente ricercarli, e per il problema dei costi e per il fatto che potrebbero non trovarsi più (il senatore Martinelli ci ricordava, a suo tempo, come il piano delle ferrovie, di due-mila miliardi, era il più urgente e indilazio-

nabile, come pure il piano degli aeroporti, per non parlare di quello che sta accadendo in materia di riforma sanitaria in cui è veramente urgente un intervento a favore degli ospedali). Voglio dire soltanto che, ritornando al nostro problema, il motivo che limita il provvedimento (ed io sono il primo ad affermare, con i senatori, che è inadeguato rispetto alle esigenze) è quello della pur necessaria compatibilità con il bilancio dello Stato e quindi con tutte le esigenze alle quali bisogna far fronte.

Tutto ciò premesso, desidero assicurare che mi faccio carico della richiesta unanime della Commissione per quel che riguarda il riferimento alla inadeguatezza e comunque (prendo le ultime parole del relatore) della necessità di tenere l'occhio attento a successivi provvedimenti di finanziamento, anche perchè, a titolo personale, non posso non aggiungere che condivido gli apprezzamenti rivolti al settore artigiano, per quello che esso rappresenta oltre che sul piano economico del nostro paese, sul piano sociale e civile.

Per gli emendamenti, poi, mi rimetto alla Commissione: alla Camera ritenni di acconsentire ad emendare il disegno di legge del Governo, e mi rimetto alla Commissione anche perchè si possa procedere alla modifica. Se cioè non dovessimo approvare oggi il disegno di legge n. 2194 rendendone necessario il ritorno alla Camera, mi peremetterei di suggerire alla Commissione, per quel che riguarda l'emendamento della Camera introduttivo di un articolo 2-bis (ora articolo 3), di volerlo esaminare nel testo che io mi permetterei di leggere. Cioè, in buona sostanza, oggi gli istituti di credito — secondo quanto dice l'articolo 3 — debbono trasmettere ai comitati tecnici regionali « tutte le domande di finanziamento e i relativi pareri entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione ». Secondo me, laddove si dovesse accettare l'ipotesi della trasmissione ai comitati, da parte degli istituti di credito, entro il termine di 60 giorni, non dovrebbero essere trasmesse le documentazioni e i pareri, ma le deliberazioni dell'istituto. E mi rifaccio a quello che il senatore Tambroni ha detto, cioè che non si dovrebbero trasmettere le documentazioni perchè è l'istituto che sa

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

esattamente, alla fine, se può o non può, se deve o non deve dare i finanziamenti. E non soltanto i pareri, perchè i pareri hanno una configurazione giuridica diversa dalle deliberazioni. E il comitato, a questo punto, dovrebbe procedere all'emissione delle delibere di concessione.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Ma è quello che avviene oggi, onorevole Mazzarrino. Allora perchè lo dobbiamo enunciare qui? Qui lo spirito è un altro.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho capito, per questo dico: ritorniamo al testo originario presentato dal Governo, e se si dovesse accettare l'articolo 2-bis approvato dalla Camera, io emenderei l'emendamento; se invece fosse accettata la proposta del relatore, non avrei nulla da osservare. Per quel che riguarda l'articolo 7 (cioè il 6-bis) sulla quota di riserva, anche qui il problema, la *ratio* dei colleghi della Camera deve essere stato quello selettivo. Se invece non è questo, a parere dei colleghi, il significato che si vuole dare, anche per questo il Governo si rimette al parere della Commissione.

Non ho citato singolarmente gli interventi e me ne scuso; ma credo, in termini generali, di aver risposto a tutti. Nel caso non fosse così, sono a loro disposizione.

PRESIDENTE. Il suo parere sull'articolo 7?

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge numero 2194, di cui do lettura:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e

successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 100 miliardi, mediante versamento da parte del tesoro dello Stato di lire 30 miliardi per l'anno 1975 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977.

(È approvato).

Art. 2.

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 50 miliardi, ripartita in ragione di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.

(È approvato).

Art. 3.

Le banche e gli enti autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane debbono trasmettere ai comitati tecnici regionali di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, tutte le domande di finanziamento e i relativi pareri entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione.

I comitati tecnici esprimono il loro parere sulle suddette domande entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento delle stesse.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente alla sua soppressione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Art. 4.

La lettera f) dell'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1971,

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

n. 685, relativo alle attribuzioni del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, è sostituita dalla seguente: « f) approva annualmente il bilancio della Cassa e propone gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa medesima, da approvarsi dal Ministro del tesoro ».

(È approvato).

Art. 5.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1975 al 1977, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, all'uopo autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti esercenti il credito a medio e lungo termine da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e l'Istituto mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'Istituto mutuante.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei

certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1975 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire 20 miliardi relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'articolo 2 della presente legge, si provvede con cor-

6ª COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

rispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 7.

La quota di riserva per i territori indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è fissata nella misura del 50 per cento degli stanziamenti.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi, e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente alla sua soppressione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge n. 2194 nel suo complesso vorrei risultasse chiaro che da tale provvedimento verrebbero assorbiti i disegni di legge nn. 1533, 1825 e 2077, sui quali si è svolta congiuntamente la discussione, essendo connessi per materia.

P A Z I E N Z A . Ritengo necessario che i disegni di legge stessi vengano effettivamente discussi, e pertanto non siano dichiarati assorbiti.

P R E S I D E N T E . Ma il disegno di legge preso a base della discussione è il disegno di legge n. 2194.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *relatore alla Commissione.* Io ho espresso parere contrario: ho riferito anche sugli altri provvedimenti esprimendo, per motivi di opportunità, parere contrario alla proposta di discuterli parzialmente. Comunque, signor

Presidente, il disegno di legge Basadonna contiene delle proposte complementari, tant'è che mi ero proposto di portarle all'esame della Commissione. Non l'ho fatto per non appesantire il disegno di legge nel caso avesse dovuto ritornare alla Camera. Ma ciò non significa che io abbia voluto eludere il disegno di legge Basadonna.

P A Z I E N Z A . Per quanto concerne il disegno di legge n. 1825 mi sembra che esso sia meritevole di un migliore approfondimento. Desidero quindi che resti stabilito che tale disegno di legge non venga assorbito, per cui, mentre rivolgo un invito al Ministro affinché operi un migliore approfondimento del disegno di legge n. 1825, chiedo che esso sia mantenuto all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono osservazioni sulla richiesta del senatore Pazienza, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti il disegno di legge n. 2194 nel suo complesso.

(È approvato).

A seguito della votazione testè effettuata, è inteso dunque che rimangono assorbiti i disegni di legge n. 1533 e n. 2077.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Vendita al Comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato "Borgo Santa Maria" dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Bacabove** » (1051-B) d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« **Vendita al Comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato "Borgo Santa Maria" dell'ex tenuta di Montemaggiore, in**

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

località Baciabove », d'iniziativa dei senatori Della Porta, Venanzetti, Minnocci, Costa, Ferrari e Nencioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E L U C A, *relatore alla Commissione*. Ricordo che la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno inserire, all'articolo 1 del testo da noi approvato, un comma aggiuntivo che precisa che, con il disegno di legge in discussione, si intende derogata la disposizione di cui all'articolo 9 della legge 30 giugno 1954, n. 549, concernente i beni immobili del patrimonio dello Stato in uso ai centri rifornimento quadrupedi. Non ritengo, in verità, necessaria tale precisazione; comunque, per non intralciare la conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge, invito la Commissione ad approvare la modifica.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo pertanto all'esame delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo comma dell'articolo 1 non è stato modificato. Do lettura del secondo comma di tale articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per i fini di cui al precedente comma si intende derogata la disposizione di cui all'articolo 9 della legge 30 giugno 1954 n. 549, e successive modificazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina** » (812-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Luca, in sostituzione del senatore Zugno, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E L U C A, *f.f. relatore alla Commissione*. Ricordo che con il disegno di legge in discussione, da noi approvato in prima lettura il 12 agosto 1974, si provvede alla soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, nonché alla riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina. Si stabiliva, inoltre, che la legge sarebbe entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La Camera dei deputati ha innanzitutto provveduto a modificare questa data di entrata in vigore, stabilendo che la legge operi dal 1° ottobre 1975. La data, cioè, diventa fissa, non legata, perciò, alla data incerta della pubblicazione. In conseguenza di questa fondamentale variazione, la Camera dei deputati ha anche modificato l'articolo 9, che diventa articolo 6, e che concerne il meccanismo di copertura finanziaria alla quale si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o con speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 4 miliardi e 500

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

milioni, in luogo degli 8 miliardi e 500 milioni previsti nel vecchio testo.

È stata anche abolita la norma che stabiliva il diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente imposta di confine per coloro i quali alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della legge detengono, in quantità superiori a venti quintali, per ciascun prodotto, olio di oliva commestibile, olio di oliva lampante e olio di oliva lavato.

Propongo quindi l'approvazione delle modifiche stesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONI. Signor Presidente, già precedentemente abbiamo avuto modo di fare molte osservazioni e numerose critiche al presente disegno di legge. Le modifiche apportate dalla Camera non soddisfanno pienamente le nostre osservazioni e le nostre critiche e pertanto ritengo che dovremo confermare il nostro atteggiamento di astensione, pur riconoscendo l'urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Come ha già riferito il senatore De Luca, sono state introdotte dalla Camera dei deputati alcune modificazioni che hanno notevolmente migliorato il testo del provvedimento; in modo particolare è stato soppresso il criterio del rimborso delle giacenze, che comportava difficoltà di carattere tecnico e il rischio di abusi per le difficoltà dei controlli. La soppressione dei rimborsi ha portato, come conseguenza, alla diminuzione dell'onere complessivo del provvedimento, che viene a ridursi a quattro miliardi e 500 milioni, cioè al minor gettito da prevedersi nell'ultimo trimestre del 1975. È stata poi introdotta una nuova data di entrata in vigore — il 1° ottobre — in relazione all'annata agraria dell'olio d'oliva. Il testo del provvedimento, a giudizio del

Governo, è stato quindi sensibilmente migliorato, per cui raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 del testo in precedenza approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il reinserimento, passiamo all'articolo successivo.

La Camera dei deputati ha soppresso altresì l'articolo 7 del testo già da noi approvato.

Poichè nessuno ne propone il reinserimento, passiamo all'articolo successivo.

La Camera dei deputati ha soppresso anche l'articolo 8 del testo già da noi approvato.

Poichè nessuno ne propone il reinserimento, passiamo oltre.

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 (articolo 9 del testo approvato dal Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 4 miliardi e 500 milioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 non sono stati modificati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza, escluse quel-

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

le fiscali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente quinto comma:

« I certificati speciali di credito, di cui al precedente comma, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 6 (quinto comma del testo approvato dal Senato dell'articolo 9) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fa fronte, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'ultimo comma dell'articolo 6 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con le modifiche approvate.

(È approvato).

L'articolo 7 (articolo 10 del testo approvato dal Senato) non è stato modificato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione delle Convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al Demanio dello Stato, di un immobile** » (2148)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al Demanio dello Stato, di un immobile ».

Prego il senatore Patrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P A T R I N I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno di legge, al nostro esame in prima lettura, riguarda l'approvazione della convenzione stipulata tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al demanio dello Stato, di un immobile. Nel 1965, tra l'ente citato e lo Stato si convenne che l'immobile in costruzione sui mappali 38.165, 38.159 e 38.166 del foglio 873 e le particelle 18.282 e 18.283, site appunto nella località EUR, venisse utilizzato come sede del Ministero della marina mercantile per 20 anni, al termine dei quali l'immobile — eretto su una superficie di circa 21.500 metri quadrati — passasse senza altra formalità allo Stato.

Il 29 febbraio 1968, l'Ufficio tecnico erariale stimava in un primo tempo in 329 milioni annui la quota di ammortamento, ma poichè erano in atto delle modifiche al fabbricato per adeguarlo alle nuove esigenze, lo stesso ufficio elevò tale quota a 342 milioni annui. Tardando la definizione dei la-

6ª COMMISSIONE

84º RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

vori e dovendo il Ministero occupare il sopraccitato fabbricato, si stipulò per il primo biennio un contratto di affitto; altresì venne stipulata in data 21 aprile 1969 la convenzione principale oggetto del disegno di legge in esame, aggiornata in data 22 marzo 1975, per regolare la parte debitoria che lo Stato aveva nei confronti dell'ente a conguaglio dei fitti anticipati durante le varie convenzioni. A me pare che questo sistema sia ottimo, in quanto si acquisiscono servizi e ambienti adeguati che alla fine passano in proprietà dello Stato.

Dalla convenzione aggiuntiva del 22 marzo 1975 si evince che fra le annualità di affitto pagate sino al 31 dicembre 1974 e quelle dovute, in base alle quote di lire 342 milioni annui di ammortamento, esiste una differenza di più di 600 milioni.

Il disegno di legge consiste in due articoli: il primo tende ad approvare la convenzione precedentemente citata, dove è precisato anche, in sostanza che le manutenzioni, ordinaria e straordinaria, sono a carico dell'ente, non dello Stato. Invece le spese di piccola manutenzione sono a carico del Ministero, con la precisazione ulteriore che, trascorsi 20 anni (quindi, a partire dal 1º settembre 1966 si va al 31 agosto 1986) il patrimonio passerà allo Stato senza ulteriori spese.

All'articolo 2 si dice che l'ulteriore spesa a conguaglio di lire 665.327.476 viene finanziata sull'esercizio finanziario 1974 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, articolo 1.

Faccio rilevare quindi l'esigenza di approvare oggi questo disegno di legge affinché l'altro ramo del Parlamento, a sua volta, lo approvi alla ripresa dei lavori dopo la parentesi estiva, e quindi si definisca questa partita.

Per l'esercizio finanziario 1975 l'onere di lire 324.000.000 è a carico del competente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Quindi io, dopo avere espresso un giudizio positivo sul tipo di convenzione, sul modo in cui si giunge ad avere l'immobile sufficiente, capace, per la cessione in uso al Ministero, e sull'acquisizione mediante una rateizzazio-

ne ventennale, come è qui riportato, esprimo anche un parere politico nel merito, sul testo presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O R S A R I . Desidero conoscere dal relatore maggiori elementi circa la somma che si viene a pagare.

P A T R I N I , relatore alla Commissione. Secondo la prima convenzione del 1965, sul complesso doveva esserci un onere di 329 milioni annui, però erano state escluse tutte le ulteriori opere fatte dallo Stato a modifica, e queste opere hanno portato a una stima della quota di ammortamento ventennale da 329 a 342 milioni.

B O R S A R I . E invece le 665.327.476 lire cosa rappresentano?

P A T R I N I , relatore alla Commissione. La differenza tra le quote finora pagate e quanto lo Stato avrebbe dovuto corrispondere. La convenzione principale inizia col 1º settembre 1966. Da tale data si diedero delle quote con convenzioni particolari corrispondenti al fitto, in attesa di regolare il tutto. Se noi andiamo ad esaminare la seconda convenzione del 22 marzo 1975, troviamo il riepilogo delle quote anticipate da parte dello Stato, di quella dovuta a partire dal 1º settembre 1966-31 agosto 1968; ma comunque al 31 dicembre 1974 la differenza è proprio di oltre 600 milioni a saldo delle quote di ammortamento.

B O R S A R I . A partire dai 329 milioni fino ai 342 milioni?

P A T R I N I , relatore alla Commissione. Ad opera finita, con le variazioni eseguite, sono 342 milioni, moltiplicati per gli anni che vanno dal 1966 al 1974. Il quadrimestre 1º settembre-31 dicembre 1974 comporta una certa cifra, meno tutte le quote da lire 665 milioni 327.475 che vengono appunto finan-

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

ziate sul bilancio 1974 con le disponibilità derivanti dalla legge 27 febbraio 1955, numero 64.

M A R A N G O N I . Secondo lei, quali sono le ragioni che hanno portato alla regolarizzazione della convenzione dopo circa 10 anni?

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* La regolamentazione era stata approvata il 21 aprile 1969 ed allora la differenza era di 180 milioni. Senonchè, il disegno di legge a suo tempo predisposto per l'approvazione della convenzione, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 novembre 1971 e comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 10 gennaio 1972, decadde a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. Per definire la situazione è stato pertanto stipulato in data 22 marzo 1975 un atto aggiuntivo che annulla e sostituisce i precedenti, ed il disegno di legge in esame è stato in seguito predisposto per l'approvazione della convenzione definitiva 21 aprile 1969 e dell'atto aggiuntivo 22 marzo 1975.

B O R S A R I . L'EUR attualmente da chi è gestito?

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Da un commissario: il dottor Ernesto Greco, che ha sottoscritto anche l'atto di convenzione.

B O R S A R I . L'EUR è un ente autonomo di diritto pubblico?

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Sì.

B O R S A R I . Gli elementi di informazione a nostra disposizione sono soltanto quelli che ci ha cortesemente forniti il relatore sulla base della relazione che accompagna il disegno di legge e del testo dello stesso provvedimento. Ai fini però di stabilire la congruità delle operazioni e del dovu-

to da parte dello Stato all'EUR, non abbiamo elementi sufficienti se non — ripeto — quelle valutazioni contenute nella relazione governativa, che sono state fatte sì da uffici abilitati a farle, ma sono pur sempre discutibili. Pertanto, mancando gli elementi di valutazione necessari per una decisione serena, il Gruppo comunista non può che manifestare una certa perplessità nel dare la sua approvazione al disegno di legge in esame: si asterrà pertanto dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal senatore Borsari debbo precisare che il relatore non è in grado di dire se quanto previsto è assolutamente congruo o meno: il relatore infatti si fida degli organi del Ministero delle finanze che hanno determinato l'ammontare in questione.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Risponderò brevemente ai tre quesiti che sono stati posti dal senatore Borsari, a cui del resto ha già risposto egregiamente l'onorevole relatore, che ringrazio. Per quanto riguarda la prima questione sollevata, relativa cioè alle cifre contenute nel disegno di legge, nella convenzione e nell'atto aggiuntivo allegati, debbo confermare che si tratta di due distinte cifre: la prima è rappresentata dall'onere annuo di 342 milioni, corrispondente alla quota di ammortamento per il riscatto dell'immobile in oggetto destinato a sede del Ministero della marina mercantile (come opportunamente ha precisato il relatore, si tratta di una quota di ammortamento e non di un canone di locazione, in dipendenza del particolare tipo di rapporto posto in essere con la convenzione 21 aprile 1969); la seconda, menzionata al primo alinea dell'articolo 2, dell'importo di lire 665.327.476, si riferisce al saldo dei canoni dovuti a termini della convenzione e dell'atto aggiuntivo, rispetto alle somme che sono state effettivamente corrisposte. La dimo-

strazione analitica di tale seconda cifra è data alle pagine 10 e 11 dello stampato del Senato. In sostanza si tratta della differenza tra la somma che in base alla convenzione era dovuta (2 miliardi e 850 milioni) e le somme effettivamente corrisposte, che assommano a 2 miliardi 184.672.524 lire.

Sempre per quanto riguarda il primo quesito, dirò che si tratta senz'altro di un negozio vantaggioso per lo Stato, non soltanto per quanto riguarda il tipo di rapporto, come è stato sottolineato dall'onorevole relatore, ma anche per quanto riguarda la misura del canone corrisposto, tenuto conto che, come è noto, con quote di ammortamento a lungo termine esiste sempre un vantaggio per la parte che corrisponde il canone piuttosto che per la parte che lo riceve.

Per quanto concerne poi il ritardo con cui il provvedimento è stato sottoposto all'esame del Parlamento — questo è il secondo quesito posto dal senatore Borsari — si osserva che tale ritardo è dovuto a due fatti: in primo luogo, al particolare tipo di rapporto che è stato instaurato tra lo Stato da una parte e l'ente EUR dall'altra (c'è stata infatti prima una convenzione originaria, e quindi atti aggiuntivi, di cui l'ultimo è di data molto recente); in secondo luogo, al fatto che un apposito provvedimento era già stato presentato alle Camere sul finire della passata legislatura ma decadde per l'anticipato scioglimento delle stesse. Convengo senz'altro sul fatto che, forse, si sarebbe potuta accelerare la presentazione di questo secondo provvedimento; d'altra parte vi è da tenere presente — e dico questo non per patriottismo di Ministero — che il Ministro proponente è, in questo caso, il Ministro della marina mercantile ed il Ministro delle finanze è solo uno dei Ministri concertanti. Credo, tuttavia, che pur con questo ritardo, la documentazione di quanto è accaduto sia perfettamente congrua, come risulta dallo stampato n. 2148.

Per quanto riguarda infine la terza questione sollevata, relativa alla particolare forma con cui viene amministrato il patrimonio afferente all'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in sigla EUR, devo dire che

si tratta di una formula la cui validità è stata unanimemente riconosciuta. L'Ente autonomo non solo è riuscito a conservare indenne il proprio patrimonio, ma anche ad elaborare e a perfezionare piani urbanistici che hanno consentito a questa zona importante del comune di Roma di avere una particolare dignità dal punto di vista urbanistico, sottraendosi anche al rischio di operazioni speculative, da cui purtroppo non sono andate esenti altre zone del territorio urbano della capitale. Abbiamo in sostanza oggi a Roma la fortuna di avere un centro direzionale di particolare pregio, di cui si è ampiamente servita anche la pubblica Amministrazione. Come è noto, infatti, per scelta sia dello Stato sia dello stesso Ente autonomo EUR, alcuni tra i più significativi edifici della zona in questione sono stati destinati a sedi di Ministeri o di importanti enti del parastato. Ritengo quindi che l'esperienza sia stata particolarmente felice, anche in considerazione del fatto che lo Stato ha potuto giovare della più sciolta attività funzionale di un ente che ha potuto rapidamente portare a compimento progetti che, se affidati direttamente ai Ministeri interessati, non avrebbero avuto altrettanto sollecita esecuzione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È approvata a tutti gli effetti l'allegata convenzione stipulata il 21 aprile 1969 tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma — EUR — con il relativo atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1975, con cui il detto Ente cede in uso allo stesso Ministero per la durata di 20 anni dal 1º settembre 1966 al 31 agosto 1986, l'immobile, descritto nei detti atti da esso costruito tra i viali Asia, dell'Arte, Stendhal e della Civiltà romana per la sede degli uffici del predetto Ministero, con il patto del trasferimento gratuito in proprietà al Demanio dello Stato, al termine di

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

tale periodo, del complesso edilizio, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 665.327.476 relativo al saldo dei canoni dovuti a termini della convenzione e relativo atto aggiuntivo a tutto il 31 dicembre 1974 all'Ente autonomo esposizione universale di Roma, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1974.

All'onere annuo di lire 342.000.000 relativo alla rata di ammortamento per il riscatto dell'immobile di cui all'articolo 3 — primo comma — della convenzione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1098 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegato, di cui do lettura:

ALLEGATO

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Convenzione tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR) riguardante il complesso immobiliare adibito a sede del Ministero della marina mercantile.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, addì 21 del mese di aprile, in Roma, nei locali del Palazzo degli uffici dell'Ente autonomo EUR, viale della Civiltà del Lavoro, n. 23.

Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965 allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di rep., registrato a Roma — I ufficio atti pubblici — il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie A, vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facoltà concessa dalla vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

— per il Ministero della marina mercantile il dottor Francesco DE MURO, Direttore generale *pro tempore* degli affari generali e del personale, nato a Calangianus il 5 aprile 1909 e domiciliato per la carica presso la sede del Ministero stesso;

— il dottor Remo ORSERI, nato a Trieste il 27 maggio 1907, vice commissario dell'Ente autonomo EUR, domiciliato per la carica nel Palazzo degli uffici dell'EUR in viale Civiltà del Lavoro n. 23 designato ad intervenire alla stipulazione del presente atto in rappresentanza dell'Ente stesso giusta deliberazione del commissario n. 18633 in data 23 maggio 1967.

È presente altresì il dottor professor Ugo CALDERONI nato a Prata (Aquila) il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze — Direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio, al quale sarà devoluta la proprietà dell'immobile al termine della presente convenzione.

I suddetti comparenti, premesso:

— che nel 1965, a seguito di trattative avviate con l'Ente autonomo EUR fu raggiunta l'intesa di massima, secondo cui il complesso edilizio nel quale dovevano trovare la propria sede gli uffici del Ministero della marina mercantile, al termine di un ventennio, sarebbe stato acquisito al patrimonio dello Stato;

— che tali accordi non hanno avuto ancora definitiva conclusione, soprattutto perchè, nel corso dei lavori di costruzione, si è manifestata la necessità di nuove opere non previste nell'originario progetto;

— che per il periodo 1° settembre 1966 - 31 agosto 1968, l'occupazione dell'immobile è stata regolarizzata mediante due contratti annuali di locazione;

— che occorre ora provvedere alla stipula della convenzione definitiva, sulla cui bozza si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato nelle sedute del 7 maggio 1968 e del 26 novembre 1968;

— che il canone annuo di ammortamento, da pagare in rate quadrimestrali posticipate, stabilite in lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) è stato riconosciuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, come si evince dalla nota n. 9744/Ie del 29 febbraio 1968 che fa parte integrante del presente contratto,

convengono quanto segue:

Art. 1.

L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in appresso denominato Ente, dà in uso al Ministero della marina mercantile l'edificio di sua proprietà esistente sull'area compresa tra i viali dell'Arte, Asia, Stendhal e della Civiltà Romana, nonché la restante area non coperta dall'edificio stesso, avente una superficie di metriquadrati 21.500 circa, con sottostante autorimessa.

L'area di ingombro del fabbricato e l'area scoperta risultano meglio identificati rispettivamente in tinta blu e rossa nella planimetria allegata sotto la lettera « B » al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

L'uso avrà la durata di venti anni a partire dal 1° settembre 1966 e terminerà il 31 agosto 1986, alla quale data tutto il complesso sopra descritto passerà gratuitamente, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale al demanio dello Stato.

Art. 3.

La quota annua di ammortamento è di lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) e sarà pagata in rate posticipate quadrimestrali mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere commutati in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore dell'Ente creditore.

Il Ministero della marina mercantile si obbliga a corrispondere all'Ente autonomo EUR il conguaglio fra le somme di lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) annue e quelle corrisposte per i primi due anni, secondo il seguente prospetto:

1° anno	L. 263.000.000
2° anno	» 283.440.000
	<hr/>
	L. 546.440.000

che vanno detratte dalla quota di ammortamento per due anni pari a:

L. 684.000.000

» 546.440.000

L. 137.560.000

(centotrentasettemilionicinquecentosessantamila)

Art. 4.

Secondo quanto prevede l'articolo 1609 del codice civile restano a carico dell'Ente le spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè le spese generali di manutenzione (1) per l'eliminazione di eventuali difetti di costruzione.

Resta altresì a carico dell'Ente la spesa relativa al premio per l'assicurazione dell'immobile contro gli incendi.

Il Ministero della marina mercantile provvederà invece alle spese di piccola manutenzione.

Art. 5.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal codice civile in materia di locazione.

Art. 6.

Per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 7.

Il presente contratto, che interessa lo Stato e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma ad esso parificato, è redatto in carta libera e sarà registrato gratuitamente a norma dell'articolo 94 della legge di registro. Il contratto sarà impegnativo per il Ministero della marina mercantile e per l'Ente autonomo EUR dopo le prescritte approvazioni.

E, richiesto, io, ufficiale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia consta di n. 6 (sei) pagine circa.

F.to FRANCESCO DE MURO

F.to REMO ORSERI *nel nome*

F.to UGO CALDERONI

F.to VINCENZO LIPARI *ufficiale rogante*

(1) Si annullano le parole interlineate. È una postilla letta ed approvata.

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata al 21 aprile 1969 tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio al Demanio dello Stato di un immobile.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantacinque addì 22 del mese di marzo in Roma, nei locali del Palazzo degli uffici dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, viale della Civiltà del lavoro, n. 23.

Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del Commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965, allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di repertorio, registrato a Roma — 1° Ufficio atti pubblici — il 19 maggio 1965 al n. 5858, Serie A, Vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

— il signor dottor Eugenio SILIPO, nato a Nicastro il 15 novembre 1914 e domiciliato per la carica presso il Ministero della marina mercantile, il quale interviene e stipula il presente atto in rappresentanza del Ministero stesso nella sua qualità di Direttore generale della direzione affari generali e personale;

— il signor dottor Eduardo GRECO, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 28 giugno 1903 e domiciliato per la carica in Roma nel Palazzo degli uffici dell'EUR, viale della Civiltà del lavoro n. 23, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo nella sua qualità di Commissario dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in virtù dell'articolo 10 del regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, recante norme per la esecuzione della legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e giusta decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1973;

— è presente altresì il dottor professor Ugo CALDERONI, nato a Prata (Aquila), il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze, Direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze — Direzione generale demanio — al quale sarà devoluta la proprietà dell'immobile al termine della Convenzione 21 aprile 1969;

PREMESSO

— che con convenzione stipulata a mio rogito tra le stesse parti in data 21 aprile 1969, n. 4635 di rep., si è convenuto che l'immobile di proprietà dell'Ente autonomo EUR, edificato su area compresa tra i viali

dell'Arte, Stendhal e della Civiltà Romana, con le relative pertinenze, sia dato in uso al Ministero della marina mercantile per venti anni dal 1° settembre 1966 al 31 agosto 1986, verso il corrispettivo annuo di lire 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) con il patto che alla predetta data di scadenza della locazione l'intero complesso edilizio di cui sopra passerà gratuitamente libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale al demanio dello Stato;

— che tale Convenzione, contenente l'anzidetto patto di devoluzione gratuita al demanio dello Stato del complesso edilizio in parola, deve essere approvata con apposita legge;

— che nel frattempo il Ministero della marina mercantile ha occupato di fatto l'immobile di cui sopra;

— che con l'articolo 3 della citata Convenzione veniva determinato il conguaglio spettante all'Ente autonomo EUR alla data del 31 agosto 1968 per la differenza tra il corrispettivo annuo come sopra fissato e gli acconti percepiti dall'Ente stesso quali canoni di locazione per l'occupazione di fatto dell'immobile;

— che successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1974 sono stati corrisposti all'Ente EUR ulteriori acconti quali canoni di locazione per un importo complessivo di lire 1.842.672.524 (unmiliardoottoquarantaduemilioneicentosezzantaduemilacinquecentoventiquattro) comprensivo della somma indicata nel citato articolo 3 della Convenzione, come si evince dal seguente prospetto che riassume tutti i pagamenti d'isposti:

— somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 11 dicembre 1967, n. 4440 di rep., per il periodo 1° settembre 1966 - 31 agosto 1968	L.	214.169.862
— somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 19 dicembre 1967, n. 4443 di rep., per il periodo 1° settembre 1967 - 31 agosto 1968	»	283.440.000
— somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 10 dicembre 1970 - approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1970 per il periodo 1° settembre 1968 - 31 dicembre 1970	»	661.360.000
— somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 23 novembre 1972 - approvato con decreto ministeriale 25 novembre 1972 per il periodo 1° gennaio 1971 - 14 marzo 1972	»	341.702.662
— somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 7 dicembre 1972, n. 5142 di rep., per il periodo 1° gennaio 1973 - 31 dicembre 1973	»	283.440.000
— somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 21 dicembre 1973 - approvato con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 sui canoni dovuti quale ulteriore acconto per il periodo 15 marzo 1972 - 31 dicembre 1972	»	58.560.000
— somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 22 dicembre 1973, n. 5245 di rep., per il periodo 1° gennaio 1974 - 31 dicembre 1974	»	283.440.000

— somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 24 dicembre 1974 - approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1974 quale ulteriore acconto sui canoni dovuti per il periodo 15 marzo 1972 - 31 dicembre 1972 L. 58.560.000

TOTALE . . . L. 2.184.672.524

— che detta somma deve essere detratta dall'ammontare delle rate di ammortamento dovute fino al 31 dicembre 1974 a termini della citata Convenzione secondo il prospetto che segue:

— n. 8 annualità di lire 342.000.000 ciascuna per il periodo 1° settembre 1966 - 31 agosto 1974 . . . L. 2.736.000.000

— un terzo dell'annualità per il quadrimestre 1° settembre - 31 dicembre 1974 . . . » 114.000.000

TOTALE . . . L. 2.850.000.000

— che pertanto il credito dell'Ente EUR maturato al 31 dicembre 1974 ammonta a lire 665 327.476 (seicentosesantacinquemilionitrecentoventisettemilaquattrocentosettantasei);

— che in pendenza dell'approvazione della Convenzione ed in relazione al credito dell'Ente EUR come sopra maturato occorre provvedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo per rettificare quanto indicato all'articolo 3 della Convenzione stessa;

— che con l'occasione le parti intendono precisare i dati catastali dell'immobile omessi nella descrizione effettuata all'articolo 1 della predetta Convenzione ai fini della regolarizzazione della relativa trascrizione sui pubblici registri immobiliari;

— che inoltre, le parti, tenuto conto dei ritardi come sopra verificatisi nella regolarizzazione del rapporto e nel conseguente pagamento dei corrispettivi dovuti, intendono modificare le modalità di pagamento delle rate di ammortamento previste nel citato articolo 3 della Convenzione, anche per adeguarle alle nuove statuizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

L'immobile di cui in premessa oggetto della Convenzione 21 aprile 1969 non è censito nel nuovo catasto edilizio urbano perchè di recente costruzione ma insiste su area di metriquadrati 21.500 circa distinta nel vigente catasto rustico del comune di Roma alle partite numeri 38165, 38159 e 38166 al foglio n. 873 con parte delle particelle nn. 18, 282 e 283.

Art. 3.

Le parti a rettifica di quanto indicato all'articolo 3 della Convenzione 21 aprile 1969 accertano che il residuo credito dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma alla data del 31 dicembre 1974 in dipendenza delle pattuizioni contenute nella Convenzione stessa risulta dal seguente riepilogo:

— somme dovute	L. 2.850.000.000
— somme già versate	» 2.184.672.524
Residuo credito dell'Ente EUR:	
— al 31 dicembre 1974	<u>L. 665.327.476</u>

Inoltre ad ulteriore rettifica del citato articolo 3 le parti convengono che la quota annua di ammortamento di lire 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) sarà pagata in rate annuali anticipate mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere accreditati sul conto corrente postale n. 1/11046 intestato all'Ente autonomo esposizione universale di Roma creditore, nei termini e con le modalità dell'articolo 67-*bis* aggiunto al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Art. 4.

I precedenti atti aggiuntivi 23 luglio 1970, 20 aprile 1971 e 18 aprile 1974 con i quali veniva accertato il credito dell'Ente EUR rispettivamente fino al 31 agosto 1969, al 31 dicembre 1970 ed al 31 dicembre 1973 devono ritenersi superati e pertanto annullati dal presente atto.

Art. 5.

Restano fermi ed immutati tutti gli altri patti e condizioni stabiliti nella già richiamata Convenzione 21 aprile 1969, se ed in quanto non risultino modificati dalle clausole del presente atto.

Art. 6.

Il presente atto sarà approvato contestualmente alla Convenzione 21 aprile 1969 più volte citata.

Art. 7.

Per ogni effetto di legge le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

E, richiesto, io, ufficiale rogante, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e letto il presente atto a *chiara ed intellegibile voce* alle parti contraenti, le quali, da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia consta di n. 9 pagine circa.

F.to EUGENIO SILIPO *nella qualità*

F.to EDOARDO GRECO *nella qualità*

F.to UGO CALDERONI *nella qualità*

F.to VINCENZO LIPARI *ufficiale rogante*

(È approvato).

6^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 » (2199), d'iniziativa dei deputati Molè ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio

1971, n. 110 », d'iniziativa dei deputati Molè, Spinelli, Di Giesi, Cuminetti e Colucci, già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendo ancora stato trasmesso il parere da parte della Commissione bilancio, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI